Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Mercoledì 30 marzo — Numero 75

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 108 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103;

Veduto il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento per la esecuzione della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, che sarà vidimato e sottoscritto, d'Ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali

§ 1°

Assunzione diretta dei pubblici servizi

Art. 1.

I Comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentita facoltativamente dalle leggi la privativa ai Comuni, il Consiglio comunale, nella deliberazione prescritta dall'art. 10 della legge, deve dichiarare se intenda valersi del diritto di privativa.

Art. 3.

Ciascun servizio assunto direttamente deve costituire un'azienda speciale, ai termini della legge e degli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, salvo quanto è disposto dall'art. 16 della legge stessa pei servizi esercitati ad economia.

È però consentito, a norma dell'art. 2 della legge, che più servizi si assumano costituendo un'azienda sola. Quando più aziende già in esercizio vengano riunite in un'azienda sola, si osservano i modi e le forme indicate nell'art. 151 del presente regolamento.

§ 2°

Costituzione delle aziende speciali

a) *Regolamento speciale.*

Art. 4.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale, il quale deve uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 5, 16, 20, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 65, 66, 69, 72, 73, 74 e 124 del presente regolamento.

b) *Commissione amministratrice.*

Art. 5.

Il numero dei membri che devono comporre la Commissione amministratrice di un'azienda, giusta l'art. 5 della legge, è stabilito dal Consiglio comunale nel regolamento speciale di ciascuna azienda, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato.

Nel regolamento stesso è pure stabilito il numero dei supplenti da nominare, in relazione al numero dei membri ordinari della Commissione.

Art. 6.

I componenti la Commissione debbono essere elettori amministrativi nel Comune.

Devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica od amministrativa, sia per studî compiuti, sia per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, sia per uffici pubblici coperti.

Art. 7.

Sono ineleggibili coloro che hanno lite vertente con l'azienda e coloro che sono proprietarî, comproprietarî, amministratori, socî illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercitanti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda, o servizî od industrie o atti di commercio strettamente connessi col servizio stesso.

Art. 8.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa Commissione amministrativa gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

La relativa incompatibilità colpisce il membro reputato meno anziano ai termini dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 9.

Se la prima nomina o la rinnovazione integrale dei componenti la Commissione avviene non più tardi del 30 giugno, il primo anno di durata in carica finisce col 31 dicembre dello stesso anno. Se invece la nomina o la rinnovazione integrale ha luogo dopo il 30 giugno, l'anno medesimo termina col 31 dicembre dell'anno seguente.

In ogni caso, i componenti la Commissione restano in carica fino all'istallazione dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine della loro durata in ufficio.

Art. 10.

La nomina e la rinnovazione dei componenti la Commissione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

Se però, dopo due votazioni libere, nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di suffragi nella seconda votazione, in numero possibilmente doppio dei membri da eleggere e comprendendo sempre fra i candidati pel ballottaggio quelli che hanno riportato un numero eguale di voti.

Art. 11.

Se la Commissione è composta di sei membri, oltre il presidente, se ne rinnovano due ogni anno. Se è composta di quattro, nel primo anno se ne rinnovano due, uno nel secondo e uno nel terzo. Se è composta di due soli membri, se ne rinnova uno nel primo anno e uno nel secondo.

Il presidente è sempre rinnovato nell'ultimo anno del triennio.

Art. 12.

Per la rinnovazione dei membro della Commissione, la scadenza è nel primo e nel secondo anno determinata dalla sorte, nel terzo e nei successivi dall'anzianità.

Questa è regolata dalla data di elezione. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti ed a parità di voti è considerato come anziano il maggiore di età.

Il sorteggio viene eseguito dal Consiglio comunale nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale, ovvero dal Commissario regio se il Consiglio è sciolto, per un numero di membri eguale a quello da rinnovare, secondo le norme dell'articolo precedente, diminuito però di coloro che per morte, dimissione, decadenza o altra causa abbiano cessato di farne parte.

Nel secondo anno non sono compresi nel sorteggio i membri rinnovati nel primo e non sono detratti dal numero da sorteggiare i membri che, rinnovati nel primo anno, avessero cessato di far parte della Commissione anzi tempo per qualsivoglia causa.

Art. 13.

La rinnovazione ordinaria dei componenti la Commissione ha luogo nella sessione autunnale del Consiglio comunale, ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Alle surrogazioni straordinarie si provvede non appena si è verificata la vacanza. All'uopo, il presidente della Commissione ha l'obbligo di notificare al Sindaco le vacanze stesse entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

Le surrogazioni straordinarie hanno effetto appena sia divenuta esecutoria la deliberazione relativa.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le nuove nomine sono fatte dal Commissario regio, sempre che si tratti di surrogazioni straordinarie, o se, trattandosi di rinnovazione ordinaria, la ricostituzione del Consiglio dovesse aver luogo dopo il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 14.

I componenti la Commissione, che surrogano commissari anzi tempo scaduti, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 15.

La qualità di componente la Commissione si perde, quando si verificano le cause d'ineleggibilità a Consigliere comunale o le condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dagli articoli 7 ed 8 del presente regolamento.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal Consiglio comunale, anche su proposta del Prefetto o di qualunque elettore o contribuente.

Se il Consiglio comunale non provvede entro un mese dalla presentazione della proposta, gli si sostituisce la Giunta provinciale amministrativa.

La proposta di decadenza deve in ogni caso esser notificata all'interessato a mezzo del messo comunale almeno cinque giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta provinciale amministrativa.

La Commissione prende atto delle dimissioni dei proprî componenti. Se omette di farlo, provvede il Consiglio comunale e, in mancanza, il Prefetto.

Art. 16.

La Commissione amministratrice:

a) esercita, nei limiti assegnati dal regolamento speciale e salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente all'ordinamento degli ufficî, agli stipendî ed ai salarî nei limiti della pianta organica, alle indennità, alle nomine, al licenziamento, alla sospensione degli stipendiati e salariati, escluso il direttore, alla determinazione delle attribuzioni del personale stesso;

b) propone al Consiglio comunale il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo dell'azienda.

c) delibera le spese entro i limiti degli stanziamenti;

d) delibera i prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste;

e) propone al Consiglio comunale gli storni da capitolo a capitolo del bilancio, e delibera quelli fra gli articoli di uno stesso capitolo;

f) presenta al Consiglio comunale le proposte pei provvedimenti che vincolano il bilancio oltre l'anno, o per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio;

g) approva i capitolati e autorizza i contratti;

h) autorizza il direttore a stare in giudizio per la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, giusta gli articoli 4, capoverso ultimo, della legge, e 34 del presente regolamento;

i) approva i regolamenti interni che possano occorrere per il buon andamento dell'ezienda;

k) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dal sindaco o dalle autorità superiori;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono conferite dal presente regolamento;

m) delibera in genele su tutte le materie relative all'andamento dell'azienda, che non siano espressamente riservate al Consiglio comunale, e per queste presenta al Consiglio stesso le sue proposte.

Art. 17.

La Commissione può affidare incarichi speciali, nel limite delle proprie attribuzioni, ai suoi componenti o al direttore.

Art. 18.

Il presidente della Commissione:

a) rappresenta la Commissione stessa nei rapporti coll'autorità comunale e con le autorità governative;

b) convoca e spedisce gli avvisi di convocazione della Commissione;

c) firma la corrispondenza e gli atti in nome della Commissione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla Commissione;

e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'azione del direttore;

f) eseguisce gl'incarichi affidatigli dalla Commissione;

g) firma i mandati di pagamento ed i ruoli per le entrate e le spese.

Il *presidente* può, ove occorra e in caso di urgenza, prendere, sotto la sua responsabilità personale, disposizioni interinali, sia di natura disciplinare, sia di ogni altra specie, ma deve riferirne alla Commissione nella successiva adunanza.

Art. 19.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il commissario da lui espressamente delegato o, in mancanza, il commissario anziano.

Art. 20.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria nei periodi fissati dal regolamento speciale.

Si riunisce in adunanze straordinarie sempre che occorra, o per invito del presidente, o per domanda di due commissari, o sopra istanza del direttore tecnico, o per disposizione del Sindaco o del Prefetto.

Gli avvisi di convocazione delle sedute sono notificati dal messo comunale nei termini fissati dal regolamento speciale.

Art. 21.

Le sedute della Commissione, se composta di sei o quattro membri, non sono valide senza l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il presidente. In seconda convocazione sono valide con l'intervento di tre componenti, compreso il presidente.

Se la Commissione è composta di due membri e del presidente, le sedute in prima o in seconda convocazione non sono valide senza l'intervento di tutti i componenti di essa.

Art. 22.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di votanti.

Art. 23.

Le deliberazioni prese dalla Commissione sono comunicate in sunto e nel termine di tre giorni alla Giunta comunale.

Art. 24.

Il direttore tecnico interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione, quando non ne sia stato dispensato dal presidente o dalla Commissione stessa.

Art. 25.

Il direttore tecnico, quando manchi un impiegato che abbia le funzioni di segretario, redige i verbali della Commissione.

In mancanza del direttore e del segretario i verbali sono redatti da uno dei membri della Commissione da questa designato Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del Sindaco.

Art. 26.

Le funzioni del presidente e dei membri della Commissione sono di regola gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali.

In casi eccezionali, giustificati dall'importanza del lavoro e dalla grave responsabilità che ne deriva, potrà essere stabilita dal Consiglio comunale a favore del solo presidente o anche di esso e dei commissarî una speciale indennità in misura da determinarsi ogni anno, preferibilmente sotto forma di compartecipazione agli utili netti dell'azienda, mediante deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e resa esecutoria dal Prefetto.

Art. 27.

I componenti la Commissione non possono prender parte a discussioni, deliberazioni o ad atti e provvedimenti, nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il quarto grado civile.

Art. 28.

Quando, per effetto del divieto contenuto nell'articolo precedente o per altro legittimo motivo, la Commissione non sia in grado di deliberare, le si sostituisce la Giunta municipale.

Art. 29.

I componenti la Commissione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dalla Commissione stessa, salvo ricorso dell'interessato al Consiglio comunale, che decide definitivamente.

La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Sindaco o dalla Giunta municipale o dal Prefetto.

Nel caso che la Commissione ometta per un mese di provvedere, si sostituisce ad essa il Consiglio comunale, che decide nel modo suindicato.

c) *Direttore.*

Art. 30.

Il concorso pubblico per la nomina del direttore dell'azienda deve essere bandito almeno un mese prima del giorno in cui sarà provveduto alla nomina, ed ai relativi avvisi deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune e almeno una inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

L'esame dei titoli presentati dai candidati deve essere deferito a una Commissione composta in maggioranza di persone tecniche e nominata dal Consiglio comunale.

Art. 31.

Alla prestazione della cauzione da parte del direttore ed all'entrata in carica del medesimo sono applicabili le norme contenute

nell'ultima parte dell'art. 8 della legge e nell'art. 71 del presente regolamento.

Art. 32.

Il direttore:

a) sovrintende a tutto l'andamento dell'azienda;

b) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati dell'azienda;

c) adotta, nei casi ed in conformità delle norme stabilite dal regolamento speciale, le misure disciplinari minori della sospensione, e per questa, come pel licenziamento degli impiegati ed operai, fa le proposte alla Commissione;

d) può provvedere alla sospensione nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;

e) informa di volta in volta la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento di questa;

f) presenta alla Commissione, alla fine di ogni mese, una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 33.

Il direttore, oltre alle attribuzioni risultanti dall'articolo precedente:

a) eseguisce le deliberazioni della Commissione amministratrice;

b) prepara lo schema di bilancio da sottoporsi alla Commissione e presenta ad essa il conto consuntivo economico;

c) presiede alle aste ed alle licitazioni private, e stipula i contratti.

d) rappresenta l'azienda di fronte alle autorità, ai terzi e in giudizio, sia l'azienda attrice o convenuta;

e) controfirma i mandati di pagamento, le *reversali*, i ruoli di entrata e di uscita, firma la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'azienda che non spettino al presidente della Commissione;

f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento e dal regolamento speciale.

Art. 34.

L'autorizzazione a stare in giudizio di primo grado, per la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, può essere data dalla Commissione al direttore, anche in via di massima e con unica deliberazione.

L'autorizzazione per i successivi gradi di giudizio deve essere data caso per caso, sia l'azienda attrice o convenuta.

Art. 35.

Qualora prima della scadenza del triennio il Consiglio comunale non abbia deliberato circa il licenziamento o la conferma in carica del direttore, nè vi sia stata alcuna richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune perchè il Consiglio sia chiamato a deliberare su tale argomento, nè il Prefetto abbia invitato il Consiglio a deliberare al riguardo, il direttore si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.

Nel caso di licenziamento o di conferma espressa la deliberazione dev'essere presa con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

La deliberazione di licenziamento per scadenza del triennio deve essere notificata al direttore tre mesi prima della scadenza medesima.

Art. 36.

Se il direttore si rende colpevole di gravi mancanze, la Giunta municipale, sulla proposta della Commissione amministratrice, e sentito, salvo i casi d'urgenza, l'interessato nelle sue difese, può sospenderlo con deliberazione motivata, riferendone al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

In tali casi le funzioni del direttore sono affidate provvisoriamente dalla Commissione, e finchè il Consiglio non provveda altrimenti, ad un impiegato dell'azienda o, quando ciò non sia possibile, ad altra persona competente.

Art. 37.

Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può aver luogo se non per motivi che siano stati, a cura del Sindaco, contestati in iscritto al direttore, con invito a presentare pure per iscritto in un congruo termine le sue difese.

I motivi del licenziamento debbono essere dichiarati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio comunale.

d) *Altro personale.*

Art. 38.

Quando le condizioni dell'azienda lo consentano, il regolamento speciale può stabilire che al lavoro amministrativo e tecnico dell'azienda sia provveduto in tutto o in parte dagli impiegati comunali.

Tale disposizione può estendersi anche alle funzioni del direttore.

Nel bilancio dell'azienda, oltre al rimborso al Comune della quota di stipendio degli impiegati corrispondente al lavoro ordinario d'ufficio da essi prestato per la azienda stessa, può essere stanziata, anno per anno, la somma strettamente necessaria a compensare il lavoro effettivamente straordinario che gl'impiegati comunali fossero costretti a compiere nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 39.

Il Consiglio comunale nel regolamento speciale stabilisce la pianta organica degli impiegati proprî dell'azienda, ove occorrano, e degli operai, nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dell'azienda, in base ai dati risultanti dal progetto tecnico e finanziario, di cui all'art. 10 della legge.

Le variazioni che dovessero essere arrecate alla pianta organica sono proposte dalla Commissione amministratrice, sentito il direttore, deliberate dal Consiglio e sottoposte all'osservanza delle formalità stabilite dall'art. 15 della legge.

Art. 40.

Se la pianta organica comprende un vice-direttore e un ragioniere economo, il regolamento speciale può disporre, quando l'indole e l'estensione dell'azienda lo rendano opportuno, che ad essi siano applicabili le disposizioni della legge e del presente regolamento, relative alla nomina, conferma e licenziamento del direttore.

Art. 41.

In occasione dell'esame dei bilanci e dei conti il Consiglio comunale provvede alla revisione degli organici degl'impiegati e degli operai per deliberare, sentita la Commissione ed il direttore tecnico, le economie che fossero richieste o consentite dall'andamento dell'azienda e dai risultati.

Art. 42.

Quando, per circostanze urgenti non previdibili o delle quali non siasi potuto tener conto al tempo della formazione dell'organico e del bilancio, occorra assumere temporaneamente operai giornalieri in più del numero normale di operai stabili ammessi dalla pianta organica approvata col regolamento speciale, la Commissione provvede nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Quando all'uopo non sia possibile provvedere coi fondi del bilancio, la Commissione, in caso di assoluta urgenza, delibera sotto la propria responsabilità e propone contemporaneamente al Consiglio comunale la necessaria nota di variazione al bilancio.

Nel caso che l'urgenza sia tale da non permettere di attendere la convocazione della Commissione, provvede all'uopo il direttore sotto la propria responsabilità personale, riferendone alla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 43.

I salari degli operai giornalieri sono sempre corrisposti in misura fissa, esclusa ogni compartecipazione agli utili, e vengono stabiliti d'accordo fra il direttore e il presidente della Commissione. In caso di disaccordo, sono stabiliti dalla Commissione.

Art. 44.

L'iscrizione degli operai assunti in pianta stabile alla Cassa na-

zionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità è resa obbligatoria dal regolamento speciale, il quale determina pure per ciascun operaio la misura del versamento che l'azienda deve fare alla cassa, oltre alla ritenuta che fosse reputato conveniente di fare all'uopo sul salario ed ai contributi volontari versati dagli stessi operai.

Gl' importi delle mercedi non corrisposte agli operai in pianta stabile in caso di sospensione e delle multe loro applicate devono in fine d'anno essere ripartiti in quote uguali fra tutti gli operai dell'azienda inscritti presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia o l'invalidità, e versati alla Cassa stessa in aggiunta al versamento di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 45.

Il regolamento speciale deve indicare i provvedimenti disciplinari che si possono applicare agli impiegati e agli operai della azienda, e i casi in cui i provvedimenti stessi devono adottarsi in relazione alla gravità delle mancanze commesse.

Art. 46.

Il regolamento speciale deve stabilire il termine in cui deve essere data la disdetta agl'impiegati o agli operai in caso di licenziamento per fine di ferma.

§ 3°

Finanza e contabilità delle aziende speciali

a) *Inventario.*

Art. 47.

I beni mobili ed immobili pertinenti all'azienda devono essere descritti e valutati in un inventario, secondo le norme da fissarsi nel regolamento speciale. Tale inventario dovrà essere tenuto sempre al corrente.

I detti beni devono essere dati in consegna a speciali consegnatarî o, in mancanza, al direttore tecnico. I consegnatarî o, rispettivamente, il direttore ne divengono contabili e sono per ciò soggetti alla giurisdizione del Consiglio di Prefettura.

Per le nuove aziende l'inventario dovrà essere formato dal presidente della Commissione o dal direttore col concorso di un rappresentante del Comune, delegato dal sindaco, ed essere sottoscritto da tutti gl'intervenuti, compresi i consegnatarî.

A cura del sindaco deve essere trasmessa copia dell'inventario al prefetto.

Salvo le esigenze derivanti dalla natura dei servizi e le norme fissate dal regolamento speciale, le entrate e le uscite di materie prime, materiali e prodotti nei magazzini non potranno aver luogo senza richieste staccate da speciali bollettari, firmate dal direttore, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal ragioniere-economo ove esiste.

Il regolamento speciale deve stabilire le norme per la valutazione di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'azienda.

b) *Bilancio preventivo.*

Art. 48.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno, e non può essere protratto.

Art. 49.

Il bilancio preventivo dell'azienda comprende il bilancio economico e il bilancio finanziario.

Il bilancio economico deve comprendere tutta la materia che forma oggetto del conto esercizio, di cui agli articoli 63 e seguenti, e cioè indicare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i profitti, i ricavi, le entrate reali e figurative che si presume possano aver luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite e i consumi che si presume possano aver luogo nell'anno.

Tale bilancio si chiude con la indicazione del profitto e della perdita presunta.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o pagare in denaro, reali e figurative, che si presume di accertare nell'anno e serve di base per il servizio di tesoreria e per la contabilità relativa alle entrate ed alle uscite in denaro.

Nella parte passiva di entrambi i bilanci è stanziato un fondo per le spese maggiori ed impreviste.

Le variazioni da apportarsi agli stanziamenti dell'uno o dell'altro o di entrambi i bilanci devono essere fatte in modo che sia mantenuta la loro distinzione e correlazione.

Art. 50.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio predisposto dal direttore, viene approvato dalla Commissione amministratrice entro il 30 settembre dell'anno precedente, ed è trasmesso, entro cinque giorni, dal presidente al sindaco, per le deliberazioni del Consiglio comunale.

Prima che il bilancio sia approvato, la Commissione amministratrice può presentare le note di variazione che si rendessero necessarie.

Art. 51.

Nel caso di due o più aziende amministrate da una stessa Commissione, debbono esser formati tanti bilanci separati quante sono le aziende.

Il regolamento speciale determina il modo di riparto delle spese generali riferentisi ai diversi servizi.

Art. 52.

Per provvedere alle deficienze nelle assegnazioni del bilancio, la Commissione amministratrice può:

a) deliberare prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, giusta il primo comma dell'art. 136 del regolamento 19 settembre 1899, n. 394;

b) deliberare, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 135 del citato regolamento, storni da articolo ad articolo e proporre al Consiglio storni da capitolo a capitolo;

c) proporre provvedimenti straordinarî per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno od a cui non sia possibile far fronte nei modi indicati nei due capoversi precedenti; tali deliberazioni devono dimostrare la necessità ed improrogabilità delle spese ed indicare il modo di sopperirvi con opportune economie, o con maggiori entrate, od altrimenti, e sono soggette alle approvazioni prescritte nell'art. 121 del presente regolamento.

c) *Contratti.*

Art. 53.

Le aziende provvedono a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e simili, di cui hanno bisogno, mediante contratti, od in economia quando si tratti di spese ed opere specialmente determinate, in conformità dell'art. 58.

Art. 54.

I contratti delle aziende sono sottoposti all'osservanza di tutte le norme che regolano i contratti comunali, intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il direttore al sindaco.

Tuttavia la Commissione amministratrice, salva sempre l'osservanza della disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 6 della legge, può autorizzare con deliberazione motivata, senza bisogno di approvazione superiore, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata dei contratti, per qualunque valore riguardanti:

a) l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) le forniture, i trasporti, i lavori quando una evidente urgenza, prodotta da circostanze imprevedute, non permetta l'indugio degli incanti;

c) le provviste di materie che, per la natura loro o per l'uso speciale a cui sono destinate, devono essere acquistate sul luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

d) i prodotti d'arte, le macchine, gli strumenti ed i lavori di precisione, la cui esecuzione deve essere commessa ad artisti speciali.

Uguale facoltà ha la Commissione per i contratti riguardanti ogni altro oggetto, quando siano andati deserti due esperimenti d'asta ovvero non siasi in essi raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa; ma in tal caso, se il contratto viene stipulato a licitazione o a trattativa privata, non si potranno variare, a danno dell'azienda, le condizioni ed il limite di prezzo stabilito pei pubblici incanti.

Art. 55.

I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.

Art. 56.

I componenti la Commissione amministratrice, il direttore e gli impiegati dell'azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro ufficii, i membri della Commissione Reale di cui all'articolo 11 della legge ed il personale di segreteria addetto alla medesima non possono concorrere nè direttamente nè per interposta persona ai contratti di compra-vendita, di locazione e conduzione, di riscossione e di appalto con l'azienda, salvo che nei contratti di compra-vendita ai pubblici incanti o di locazione, e se concorra l'autorizzazione motivata della Giunta provinciale amministrativa, ovvero si tratti delle ordinarie contrattazioni a mezzo delle quali ognuno può godere del servizio amministrato dalla azienda.

Art. 57.

I contratti stipulati in contravvenzione all'articolo precedente sono nulli, ma la nullità non può esser fatta valere in giudizio se non dalla Commissione amministratrice dell'azienda ovvero dal Comune, sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, salve le disposizioni degli articoli 130 e 133 del presente regolamento.

d) *Spese ad economia.*

Art. 58.

Le spese ed opere da farsi in economia possono essere determinate dal regolamento speciale dell'azienda o da apposita deliberazione della Commissione amministratrice.

In entrambi i casi debbono essere stabilite le norme e cautele relative, alle quali il direttore è in obbligo di attenersi sotto la propria responsabilità.

Art. 59.

Le spese scritte in bilancio e nelle relative note di variazione, debitamente approvate, non possono essere erogate, salvo che siano fisse, senza una speciale deliberazione della Commissione amministratrice che ne determini, in quanto è possibile, l'ammontare e il modo di esecuzione, o affidi al direttore il mandato di eseguirle sotto la propria responsabilità e coll'obbligo di renderne conto alla Commissione appena l'esecuzione abbia avuto luogo.

Per le spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'azienda, come per la provvista di materie prime, materiali, ecc., per le riparazioni che non eccedano l'ordinaria manutenzione degli stabili, degli impianti, del macchinario, ecc., per le altre simili, che la Commissione delibera di fare in economia a norma dell'articolo 58, la Commissione stessa di regola affida al direttore il mandato di provvedere nel modo indicato nell' ultima parte del comma precedente senza formalità contrattuali amministrative, ma coll'osservanza delle norme e consuetudini commerciali adatte a ciascun caso. Essa, in tale ipotesi, stabilisce pure il termine per il rendiconto periodico che con tutti i documenti a corredo dev'esserle presentato.

Art. 60.

Per l'esecuzione di tutte le spese da farsi in economia, in conformità degli articoli precedenti, la Commissione può autorizzare l'emissione di appositi mandati di anticipazione a favore del direttore, determinandone l'ammontare che, in complesso, non può eccedere mai i due terzi della cauzione da lui prestata, e stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degl'interessi dell'azienda.

Il direttore può lasciare in deposito presso il tesoriere dell'azienda, in contabilità speciale al proprio nome, l'importo dei mandati di anticipazione, disponendone poi, con buoni di cassa, tanto a favore proprio quanto a favore dei terzi.

Il direttore deve, nel termine prefisso dalla Commissione, giusta l'ultima parte dell'articolo precedente, o almeno ogni mese, presentare alla Commissione stessa il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi, ed è personalmente responsabile della regolarità di esse.

Quando la spesa fatta su di un mandato di anticipazione è stata giustificata per due terzi dell'ammontare di questo, può la Commissione autorizzare l'emissione di un nuovo mandato, il cui ammontare però, sommato col residuo di quello anteriore, non deve eccedere il limite stabilito dalla prima parte del presente articolo.

e) *Contabilità.*

Art. 61.

Ogni azienda deve tenere il libro degli inventari, il giornale e il copialettere, secondo le norme del Codice di commercio, e gli altri libri eventualmente necessari in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore degli immobili, dei mobili, del macchinario, degli apparecchi, dei materiali, delle dotazioni di magazzino, ecc., dei crediti e dei debiti;

b) i rapporti di debito e di credito fra l'azienda ed il Comune;

c) gli incassi ed i pagamenti dipendenti da cause inerenti od estranee al servizio;

d) gli elementi del costo ed i ricavi del servizio.

Art. 62.

Nelle scritture dell'azienda deve aprirsi un conto intitolato ESERCIZIO, a debito del quale devono inscriversi tutti gli elementi del costo del servizio, le sopravvenienze passive, i decrementi di valore, e a credito del quale devono inscriversi i ricavi, le sopravvenienze attive, gli incrementi di valore degli elementi patrimoniali.

Art. 63.

Fra gli elementi del costo del servizio devono comprendersi, oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso, eccettuate quelle che aggiungono in modo permanente valore o produttività ai beni stessi;

b) il fitto figurativo dei locali municipali che non fanno parte del capitale assegnato all'azienda;

c) i tributi municipali figurativi che graverebbero sul servizio, ove questo fosse esercitato dall'industria privata;

d) la rifusione reale o figurativa delle maggiori spese derivanti ad altri servizî municipali per fatti dipendenti dal servizio dell'azienda, ove tali maggiori spese non siano sostenute effettivamente dall'azienda;

e) una quota degli onorarî e salarî spettanti al personale addetto ad altri uffici o servizi comunali per la prestazione di opera fatta a pro' dell'azienda;

f) l'interesse del capitale assegnato in modo permanente del municipio all'azienda tanto originariamente, quanto in seguito, sia che provenga da mutui, sia da tributi, alienazioni od altri mezzi di bilancio. Tale interesse non viene scemato nè per il fatto della parziale o totale estinzione dei mutui, nè altrimenti, e dev'essere computato a un saggio corrispondente a quello che il Comune paga sui mutui per la provvista dei capitali assegnati all'azienda e non inferiore al 3 $^1/_2$ %;

g) una quota per la costituzione di un fondo d'ammortamento per la rinnovazione e ricostituzione del capitale d'impianto, quota che deve risultare da aliquote percentuali del costo dei singoli beni costituenti il capitale d'impianto;

h) una quota per l'ammortamento delle spese legali, di quelle per perizie, progetti, ed altre simili incontrate per l'assunzione del servizio;

i) una quota per la costituzione di un fondo di liquidazione dei crediti, al quale fondo dovranno imputarsi le perdite sopportate dall'azienda per i crediti riconosciuti parzialmente o totalmente inesigibili.

Gli elementi del costo di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e* del presente articolo devono essere stabiliti mediante deliberazioni della giunta municipale; i tributi di cui alla lettera *c* devono computarsi in base alle disposizioni vigenti.

Art. 64.

Al conto esercizio devono accreditarsi tutti i ricavi ottenuti con la gestione dell'azienda.

Nelle aziende di servizî che, per la loro indole o per lo scopo che si propongono, devono o possono risultare onerose, dev'essere accreditata al conto esercizio la somma con la quale annualmente il Consiglio comunale delibera che il Comune contribuisca alle spese dell'azienda per colmare la deficienza nella contabilità di questa.

Art. 65.

Le tariffe stabilite nel regolamento speciale delle aziende per i prodotti consumati dal Comune, o per i servizî resi allo stesso, non devono mai superare la tariffa minima stabilita per i corrispondenti consumi privati.

Per i servizî pubblici resi al Comune e non suscettibili di speciale tariffa, come ad esempio la nettezza pubblica, si applica il disposto del secondo capoverso dell'articolo 64.

Art. 66.

Il profitto netto risultante dal conto esercizio è ripartito nel seguente modo:

a) una quota percentuale, stabilita nel regolamento speciale, viene imputata ad un fondo di riserva per le eventuali perdite;

b) una quota percentuale, pur stabilita dal regolamento suddetto, viene ripartita fra i membri della Commissione e fra il personale, ove ne sia disposta la partecipazione al profitto;

c) la parte rimanente viene accreditata al municipio ed è versata nella cassa municipale, o norma dell'art. 2 della legge, non appena lo stato di cassa dell'azienda consenta l'effettivo versamento.

Art. 67.

La perdita netta risultante dal conto esercizio si imputa al fondo di riserva stato accumulato nel modo indicato al comma *a*) dell'articolo precedente.

Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire, la perdita, l'eccedenza viene addebitata al Comune, il quale vi provvede secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 68.

Nei registri dell'azienda deve aprirsi un conto al Comune per tenero in evidenza l'entità del capitale da esso assegnato all'azienda.

Devono inoltre aprirsi uno o più conti al Comune medesimo per tenere in evidenza i rapporti di credito e debito dell'azienda, relativi all'esercizio.

f) *Servizio di tesoreria.*

Art. 69.

Allorchè il servizio di tesoreria dell'azienda rimane affidato al tesoriere comunale, questo deve compierlo uniformandosi alle deliberazioni del Consiglio per quanto concerne la determinazione del supplemento di cauzione che è tenuto a prestare e della retribuzione ad aggio od a stipendio fisso, che deve essergli corrisposta pel nuovo servizio impostogli.

Nel caso che non accetti la retribuzione fissata dal Consiglio, il tesoriere comunale può ricorrere entro dieci giorni al Consiglio di prefettura, che pronuncia definitivamente.

Il Consiglio comunale, quando per l'eccezionale importanza e la speciale natura del servizio di cassa di un'azienda reputi di stabilire nel regolamento speciale che esso sia affidato ad uno speciale tesoriere, deve nel regolamento medesimo determinare le norme per la nomina del tesoriere stesso e fissare l'ammontare della cauzione che egli sarà tenuto a prestare e la misura, sia ad aggio, sia a stipendio fisso, del compenso dovutogli.

Art. 70.

La cauzione da prestarsi dal tesoriere speciale, ed il supplemento di cauzione cui è tenuto il tesoriere comunale per il servizio dell'azienda, debbono essere stabiliti in guisa che il loro valore superi almeno d'un terzo quello delle somme che possono normalmente trovarsi in cassa per il servizio in parola.

Il tesoriere comunale, nel caso che non accetti la misura della cauzione fissata dal Consiglio comunale, può ricorrere entro due giorni al Consiglio di prefettura, che pronuncia definitivamente.

I tesorieri già in carica nel giorno della pubblicazione del presente regolamento, quando assumono il servizio di tesoreria per conto di una o più aziende, possono essere dispensati dall'obbligo di prestare il supplemento di cauzione per il periodo di tempo per cui dura il contratto in corso.

La dispensa deve risultare da deliberazione motivata dal Consiglio comunale, approvata dal Consiglio di prefettura.

Art. 71.

Il tesoriere speciale dell'azienda non entra in carica se non dopo che abbia prestata la cauzione e questa sia stata approvata.

Art. 72.

Il regolamento speciale determina le norme relative: *a*) al limite massimo delle somme che possono essere tenute in cassa, restando sempre obbligato il direttore a curare, sotto la sua propria responsabilità personale, che il detto limite non sia mai ecceduto; *b*) al deposito ed all'impiego fruttifero delle somme esuberanti. Il deposito viene deliberato dalla Commissione e l'impiego viene da questa proposto al Consiglio comunale, fermo restando il disposto dell'art. 194, n. 2°, della legge comunale e provinciale.

Art. 73.

Nei servizî continuativi che danno luogo ad una corrisponsione periodica da parte degli utenti, quali ad esempio la fornitura dell'acqua potabile e del gas illuminante, alla fine di ciascuno de, relativi periodi il ragioniere-economo dell'azienda, o chi per essoi compila il ruolo dei pagamenti da farsi dagli utenti. Tale ruolo firmato da lui, dal presidente e dal direttore, viene trasmesso al tesoriere, il quale ne cura l'esazione secondo le norme stabilite per la riscossione delle entrate comunali.

Per le entrate non comprese fra quelle designate nell'alinea precedente, salvo il disposto del seguente capoverso, l'esazione ha luogo mediante *reversali* firmate dal direttore e contrassegnate dal ragioniere-economo, o da chi per esso.

Per le aziende esercitanti tramvie ed altri servizi simili, in cui per l'indole del servizio sia necessario ed opportuno che le entrate vengano in tutto od in parte riscosse da agenti addetti pure ad altre funzioni, il regolamento speciale deve contenere le norme per l'esazione delle entrate da parte di tali agenti, i quali possono essere dispensati dall'obbligo di prestare la cauzione in quanto sia possibile stabilire un controllo efficace sulle riscossioni. Tali agenti debbono però fare almeno giornalmente i versamenti al tesoriere o al contabile delegato.

Quando, oltre al caso contemplato nel capoverso precedente, la natura e l'importanza delle riscossioni e dei pagamenti lo richiedono, il tesoriere, sia comunale, sia proprio dell'azienda, può nominare, con l'approvazione della Commissione amministratrice, riscuotitori e pagatori speciali, i quali esercitano il loro ufficio sotto la personale responsabilità del contabile che li nomina.

Art. 74.

Per il pagamento degli stipendî e dei salarî, eccettuati quelli agli operai giornalieri e delle spese fisse, il ragioniere-economo dell'azienda, o chi per esso, compila i ruoli e i relativi elenchi di

variazione, i quali, muniti della firma di lui o di quelle del presidente e del direttore, vengono trasmessi al tesoriere per il pagamento.

Per il pagamento delle spese non contemplate nell'alinea precedente, o nell'art. 60 del presente regolamento, il ragioniere-economo, o chi per esso, emette e firma i mandati, eseguendo, sotto la più stretta responsabilità personale, le verifiche prescritte dal capoverso dell'art. 180 della vigente legge comunale e provinciale. Tali mandati debbono contenere le indicazioni stabilite dall'art. 138 del regolamento 19 settembre 1899, n. 394, ed essere firmate dal direttore, dal presidente e dal ragioniere-economo.

Il tesoriere eseguisce, in conformità dell'art. 181 della legge comunale, il pagamento in base ai ruoli ed ai mandati dopo averne accertata la regolarità a norma del presente regolamento e del regolamento speciale dell'azienda.

Art. 75.

Il presidente della Commissione deve verificare almeno una volta ogni due mesi lo stato di cassa dell'azienda, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento dell'ufficio del direttore.

Di tali verifiche devono redigersi verbali da comunicarsi per copia al Sindaco.

g) Conti consuntivi.

Art. 76.

Il tesoriere presenta il conto consuntivo finanziario di ciascun esercizio amministrativo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

I dati contenuti in tale consuntivo finanziario devono essere posti in relazione colle previsioni fatte nel bilancio finanziario.

In mancanza, la Commissione provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione di ufficio del conto stesso a spese del tesoriere.

Quando la Commissione ometta di provvedere, le si sostituisce il Sindaco, ed in mancanza, il Consiglio di prefettura.

Art. 77.

Il conto consuntivo economico dell'azienda deve essere presentato dal direttore entro il mese di marzo. I dati in esso contenuti devono essere posti in relazione colle previsioni fatte nel bilancio economico.

Ad esso sono allegati:

a) il consuntivo finanziario reso dal tesoriere;

b) il riassunto dei conti aperti dall'azienda al Comune;

c) un prospetto indicante il costo del servizio, unitario ove sia possibile;

d) la situazione generale del patrimonio dell'azienda, con la indicazione delle variazioni subite durante l'anno dalle attività e passività.

In caso di ritardo da parte del direttore alla presentazione del conto, la Commissione provvede di ufficio a spese di esso alla compilazione relativa, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora.

Quando la Commissione ometta di provvedere, le si sostituisce il Sindaco ed, in mancanza, il Consiglio di prefettura.

Art. 78.

La Commissione rivede i conti e li trasmette entro cinque giorni al Sindaco con una relazione sul funzionamento in genere dell'azienda, esprimendo il proprio parere su ciascuna parte dei conti e sul risultato complessivo e finale di essi, ed esponendo i criterî seguiti e le riforme che si reputerebbero opportune per conseguire miglioramenti ed economie.

Art. 79.

Ai conti si applica la disposizione dell'articolo 52 del presente regolamento relativa ai bilanci.

Art. 80.

La cancellazione dei residui non può essere proposta se non in sede di conto, ed è regolata dalle disposizioni dell'articolo 17 della legge, ultima parte.

§ 4°

Responsabilità

—

Art. 81.

Il direttore o la Commissione amministrativa o i membri di essa, salve le responsabilità contemplate dall'articolo 280 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'azienda con dolo o colpa grave, per inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 82.

In tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico dell'azienda, la conservazione degli edifici, la costruzione, l'acquisto e la riparazione delle macchine e degli apparecchi, la custodia dei materiali e dei prodotti, il direttore risponde personalmente e direttamente, nei limiti delle sue attribuzioni, tanto per le azioni ed omissioni proprie, quanto per quelle degli impiegati ed operai stipendiati, di ogni danno derivato alle persone o alle cose, sia che provenga da infrazione di legge o di regolamenti o da trasgressione alle ingiunzioni delle Autorita, sia che derivi da negligenza o da imperizia.

Il direttore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sull'assicurazione contro gli infortuni nel lavoro.

La responsabilità attribuita in tal modo al direttore non esonera gli impiegati da quella in cui personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

Art. 83.

Quando il Consiglio comunale delibera lo stanziamento, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, delle somme occorrenti a far fronte alle perdite verificatesi nella gestione di un'azienda, deve accertare, salvo che si tratti del caso previsto nell'articolo 64, con tutti i mezzi necessari all'uopo e consentiti dalla legge, le cause delle perdite stesse e promuovere, se ne sia il caso, la dichiarazione delle rispettive responsabilità, in conformità dell'articolo 7 della legge, ovvero adottare quegli altri provvedimenti che risultassero necessari per evitare che le perdite possono ripetersi in avvenire.

CAPO II.

Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali

—

§ 1°

Deliberazione per l'assunzione di un pubblico servizio e relativa approvazione

—

Art. 84.

Allorchè i Comuni deliberano l'assunzione diretta dei pubblici servizî, il progetto di massima di cui all'articolo 10 della legge, corredato dai tipi, progetti o studî debitamente approvati dal genio civile e accompagnati da regolare perizia, deve indicare:

1°) le opere d'impianto e il loro costo presunto;

2°) i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle spese d'impianto, presentandone il completo piano finanziario anche nei rapporti col bilancio comunale, e dimostrando partitamente l'onere che il Comune verrebbe ad assumere per l'interesse e il rimborso del mutuo che eventualmente dovesse contrarre, e le entrate che si presume avrebbe annualmente il Comune, sia a titolo di interesse del capitale assegnato all'azienda, sia a titolo di profitto;

3°) il costo delle materie da produrre o dei servizi da esercitare, tenuto conto dell'estensione che deve avere l'esercizio nei riguardi del servizio così pubblico come privato;

4°) l'ordinamento tecnico ed amministrativo per l'azienda;

5°) il periodo di tempo entro il quale si presume necessaria la rinnovazione dei vari elementi del capitale d'impianto, fissando la misura delle rispettive aliquote per la costituzione del fondo di

ammortamento per la sua rinnovazione e ricostruzione, a' sensi dell'art. 63, lettera *g* del presente regolamento.

Art. 85.

Quando il Consiglio comunale, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, delibera di valersi del diritto di privativa, deve nel progetto di massima enunciare le ragioni tecniche e di convenienza che consigliano la privativa e indicare le tariffe normali che intende assegnare ai prodotti e ai servizî per il consumo o per l'uso privato.

Art. 86.

Il progetto tecnico e finanziario deve in tutti i casi essere accompagnato da una relazione, nella quale siano esposte le condizioni industriali e commerciali del luogo in rapporto ai servizî da assumere direttamente ed alle industrie concorrenti o sussidiarie, come pure i beneficî di ordine economico e sociale e quelli nei rapporti igienici o locali in genere, che si presume di conseguire coll' assunzione diretta dei servizî; e ciò più specialmente per quelli necessariamente onerosi pei Comuni.

Si deve inoltre dimostrare la situazione finanziaria ed economica del Comune mediante la presentazione del bilancio dell' esercizio in corso, cogli allegati relativi, e dello stato patrimoniale riconosciuto esatto dall'ufficio di ragioneria della prefettura, dal quale risultino tutte le attività e passività patrimoniali, tra cui l'ammontare dei residui attivi e passivi, depurati delle quote inesigibili o inesistenti, ed i crediti e debiti consolidati, indicando per ciascuno di questi la data di creazione, il saggio di interesse e le condizioni di ammortamento.

Art. 87.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, prevista dall'art. 10 della legge, ogni cittadino ha facoltà di presentare opposizioni ed osservazioni al Prefetto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

Il Prefetto deve trasmetterle alla Giunta provinciale amministrativa ed alla Commissione reale, che debbono prenderle in esame cogli altri atti del procedimento.

Art. 88.

Il Prefetto, ricevuta la deliberazione di cui all'articolo 10 della legge, la trasmette immediatamente, insieme col progetto di massima e con la relazione di cui nell'articolo 86 del presente regolamento, alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta, previa l'istruttoria che creda indispensabile, esprime il suo parere sulla deliberazione del Comune, nel termine di trenta giorni.

Trascorso questo termine, il Prefetto trasmette gli atti alla Commissione reale con speciale rapporto riassuntivo, con le sue osservazioni e col parere della Giunta provinciale amministrativa, se sia stato emesso.

Art. 89.

La Commissione reale, quando non creda di pronunciarsi definitivamente, allo stato degli atti, sull'ammissibilità della proposta, può, con apposita ordinanza, richiedere, a mezzo del Ministero dell'Interno, un complemento d'istruttoria, od invitare il Consiglio comunale a deliberare sulle eventuali sue osservazioni, o sulle variazioni che essa proponesse al progetto tecnico e finanziario presentato.

Art. 90.

La Commissione reale, appena emesso il suo parere, comunica la sua deliberazione cogli atti relativi al Ministero dell'Interno per gli ulteriori provvedimenti.

Il Ministero partecipa al Comune il parere della Commissione a mezzo del Prefetto, a cura del quale viene accertata la data dell'eseguita comunicazione.

§ 2°

Referendum

—

Art. 91.

Dichiarata ammissibile dalla Commissione reale l'assunzione diretta del pubblico servizio, il progetto tecnico o finanziario, insieme con la relazione di cui all'art. 86 e col parere della Commissione medesima, viene depositato a disposizione degli elettori nella Segreteria del Comune, per trenta giorni.

Art. 92.

Alla votazione di cui all'art. 13 della legge prendono parte tutti gli elettori inscritti nella lista amministrativa definitivamente approvata, in conformità di quanto è disposto per le elezioni amministrative comunali. La votazione ha luogo nelle stesse sezioni stabilite per le dette elezioni.

Alla votazione stessa si applicano le norme degli articoli 65 a 70, 72, 74, 76, 80, 81 e 82 della legge comunale e provinciale, gli articoli 73 e 79 in quanto sono applicabili, e le disposizioni che seguono.

Art. 93.

La votazione può aver luogo in qualunque tempo, purchè siano trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al Comune del parere favorevole della Commissione reale per l'assunzione diretta di uno o più servizî pubblici, e non oltre tre mesi dalla data stessa.

Tuttavia, se il rinnovamento generale o parziale del Consiglio comunale debba compiersi entro un termine non maggiore di due mesi dalla comunicazione suddetta, la votazione dev'esser fatta contemporaneamente a quella delle elezioni comunali, ciascuna con le norme proprie, salvo per quanto riguarda la composizione dei seggi che in tal caso è regolata dalle disposizioni della legge comunale e provinciale.

La votazione deve aver luogo sempre con urna separata.

Art. 94.

La data della votazione è fissata per un giorno festivo dalla giunta municipale, con deliberazione che dev'essere resa esecutoria dal Prefetto.

Art. 95.

Il manifesto per la convocazione degli elettori deve pubblicarsi quindici giorni prima della convocazione stessa e contenere l'indicazione del servizio o dei servizî che intendonsi di assumere direttamente, le sostanziali condizioni di massima relative, e la formula sulla quale gli elettori devono pronunciarsi per *si* o per *no*.

Art. 96.

La formula di cui nell'articolo precedente deve essere approvata dalla Commissione reale nell'atto in cui esprime il suo parere sull'assunzione del servizio. Essa deve esser concepita in senso interrogativo e consistere essenzialmente nella seguente domanda:

« *L'elettore intende che il Comune assuma l'esercizio diretto del servizio riguardante . . . . nei modi e termini stabiliti dalla deliberazione adottata dal Consiglio comunale in seduta del . . .*

Art. 97.

Le schede di votazione per il *sì* e per il *no* sono stampate a cura del municipio, su carta bianca non trasparente e perfettamente eguali; ciascuna di esse, oltre ad una delle suddette espressioni stampate, deve portare, nella parte interna, il timbro del Comune.

Art. 98.

Il Sindaco, insieme col certificato d'iscrizione, fa pervenire a ciascun elettore, nel termine stabilito dalla legge comunale, una scheda per il *sì* ed una per il *no*.

Art. 99.

Salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell'articolo 93, l'ufficio provvisorio è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e le funzioni di scrutatore provvisorio sono esercitate dai due elettori più anziani d'età e dai due più giovani fra i presenti.

Costituito l'ufficio provvisorio si procede alla formazione dell'ufficio definitivo con le norme dettate dall'articolo 64 della legge comunale e provinciale.

Art. 100.

Nella sala di ogni sezione elettorale debbono essere affissi:

a) la deliberazione comunale di cui all'art. 10 della legge;

b) la lista degli elettori;

c) un estratto del presente regolamento contenente le disposizioni relative alla votazione degli elettori;

d) la formula dell'interrogazione.

Dev'essere inoltre tenuto a disposizione degli elettori un congruo numero di schede. Ad ogni richiesta dell'elettore, il presidente deve consegnargli tanto la scheda affermativa quanto la negativa.

Art. 101.

Le schede per la votazione non possono essere che quelle predisposte dal Comune nei modi indicati dall'art. 97, senza alcun segno che possa servire a far riconoscere il votante. Le schede debbono essere piegate in quattro nell'atto della loro consegna al presidente dell'ufficio elettorale.

Art. 102.

Sono nulle:

a) le schede non preparate e non distribuite dal Comune secondo le indicazioni suddette;

b) quelle nelle quali l'elettore si è fatto conoscere e che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante;

c) quelle che contengono qualsiasi altra indicazione oltre quelle stabilite dall'art. 97.

Art. 103.

Lo scrutinio dev'essere eseguito senza interruzione, qualunque sia il numero dei votanti della sezione.

Sono notati e resi di pubblica ragione, nei modi stabiliti dalla legge comunale, i voti per il *sì* e quelli per il *no*.

Art. 104.

La proposta s'intende approvata se il numero delle schede contenenti il *sì* raggiunge la metà più uno dei votanti. In caso di parità s'intende respinta.

La Giunta comunale entro tre giorni pubblica il risultato della votazione.

Art. 105.

Quando in una o più sezioni sia mancata o sia stata annullata la votazione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull'esito della votazione stessa, non occorre che questa sia in esse ripetuta.

In caso diverso la votazione seguirà in quella o quelle sezioni, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dalla Giunta municipale, come all'art. 94.

Art. 106.

Contro le operazioni del voto e dello scrutinio ogni elettore del Comune può ricorrere entro quindici giorni al Consiglio comunale, e contro le decisioni di questo è ammesso ricorso, pure entro quindici giorni, alla Giunta provinciale amministrativa.

Tanto il Consiglio comunale, quanto la Giunta provinciale amministrativa devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla presentazione dei ricorsi medesimi.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa si può ricorrere, anche in merito, alla IV sezione del Consiglio di Stato. Il ricorso viene iscritto nel ruolo d'urgenza, a norma dell'articolo 36 del regolamento di procedura davanti alla IV sezione.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la IV sezione, quando accolgono i ricorsi, annullano i risultati dello scrutinio o, secondo i casi, lo correggono ed ordinano una nuova votazione in tutto il Comune od in alcuna delle sezioni, in conformità delle norme contenute negli articoli precedenti.

Non è ammesso ricorso in via giudiziaria.

Art. 107.

Qualora nel tempo in cui debba avvenire la votazione degli elettori sia sciolto il Consiglio comunale, la votazione può essere sospesa con deliberazione motivata del R. commissario.

In tal caso, appena ricostituito il Consiglio comunale, e non più tardi di quindici giorni, la nuova rappresentanza del Comune delibera, a norma dell'art. 10 della legge, sull'assunzione diretta del servizio, già proposta dalla cessata amministrazione. Se il Consiglio comunale conferma la precedente proposta, si procede senz'altro alla votazione di cui all'art. 13 della legge.

Se viene modificata in tutto od in parte, deve ripetersi la procedura stabilita per conseguire nuovamente il parere favorevole della Commissione Reale prima di addivenire alla votazione da parte degli elettori.

Qualora il nuovo Consiglio comunale respinga la proposta, si intende revocata e senza alcun effetto la deliberazione dell'Amministrazione precedente.

Art. 108.

Per la votazione di cui all'art. 13 della legge valgono le disposizioni degli articoli 102 e seguenti del capo 4° titolo 2° della legge comunale e provinciale, in quanto siano applicabili.

Art. 109.

Se la votazione da parte degli elettori è favorevole all'assunzione del servizio, il Consiglio comunale delibera, a norma degli articoli 3 e 14 della legge e 4 del presente regolamento, il regolamento speciale, il quale dev'essere trasmesso al Prefetto che lo rende esecutivo in seguito alla deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, da emettersi entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 110.

La Giunta provinciale amministrativa, quando sia contraria in tutto o in parte all'approvazione del regolamento speciale, si pronuncia con deliberazione motivata, indicando le modificazioni che ritiene necessario vi siano apportate o le ragioni per cui non crede di poterlo approvare.

Il Prefetto comunica d'urgenza questa deliberazione al Consiglio comunale. Ove questo accetti le proposte modificazioni, il regolamento viene senz'altro reso esecutorio dal Prefetto.

In caso contrario, questi rimette gli atti al Ministero dell'Interno, che decide sul conforme parere della Commissione Reale.

Art. 111.

Se la votazione da parte degli elettori è contraria all'assunzione diretta del servizio, la ripresentazione della proposta agli elettori stessi può aver luogo soltanto dopo tre anni per deliberazione del Consiglio comunale, in seguito alla quale la Giunta municipale provvede a norma del precedente art. 94.

Art. 112.

Nel caso contemplato dall' articolo precedente, un quarto degli elettori amministrativi iscritti nell' ultima lista approvata può chiedere che la proposta sia ripresentata, dopo decorso un anno dalla data della precedente votazione, al corpo elettorale.

La relativa domanda dev'essere presentata al sindaco con le firme autenticate foglio per foglio da pubblico notaio, il quale deve pure certificare che le firme sono state apposte dopo letto agli elettori il contenuto della domanda, che dev'essere ripetuto sopra ciascun foglio.

Il sindaco presenta l'istanza alla Giunta municipale, la quale, riconosciuta la legalità di essa, provvede a norma dell'articolo 94, riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza.

§ 3°

Servizi da esercitarsi in economia.

Art. 113.

Il ricorso contro la deliberazione del Consiglio comunale per l'esercizio in economia di servizi municipali deve essere presentato nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa.

A cura del Prefetto dev'essere accertato se le firme sono autenticate nel modo prescritto dall'articolo precedente, se i ricorrenti hanno la qualità di elettori del Comune e se il loro numero corrisponde al quinto voluto dalla legge.

Art. 114.

Se il ricorso suddetto è stato prodotto prima che sulla deliberazione del Consiglio comunale siasi pronunciata la Giunta provinciale amministrativa, il Prefetto lo comunica insieme con la deliberazione stessa all'autorità tutoria.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa, o prima o dopo pervenuto il ricorso, abbia approvato l'atto consiliare, il Prefetto trasmette il ricorso debitamente istruito insieme con la deliberazione tutoria al Ministero dell'interno per le decisioni della Commissione Reale; quando invece sia stata negata l'approvazione tutoria, avverte gli interessati della mancata ragione del ricorso.

Art. 115.

Prima di negare l'approvazione alla deliberazione di assunzione dei servizi in economia, la Giunta provinciale amministrativa o la Commissione Reale ne debbono far conoscere i motivi al Consiglio comunale fissandogli un termine per presentare le sue deduzioni, decorso il quale decidono definitivamente.

Art. 116.

Il Consiglio comunale deve deliberare come intende di provvedere al servizio pel quale fu negato l'esercizio in economia, entro un congruo termine dalla comunicazione del provvedimento relativo, da assegnarsi dal Prefetto, o nei modi consentiti dall'articolo 16, ultimo capoverso, della legge. In caso contrario la Giunta provinciale amministrativa provvede di ufficio secondo le norme della legge comunale.

CAPO III.
Approvazione dei bilanci e dei conti e vigilanza sull'amministrazione delle aziende

—

§ 1°
Approvazione ed esercizio dei bilanci ed approvazione dei conti.

a) *Bilanci*

—

Art. 117.

Il Consiglio comunale convocato, ove occorra, espressamente, delibera non più tardi del 15 ottobre il bilancio preventivo dell'azienda separatamente da quello del Comune, e sempre in precedenza.

Art. 118.

Nella discussione del bilancio e delle relative ed eventuali proposte di variazioni il Consiglio comunale può far intervenire nel proprio seno, per fornire chiarimenti e notizie, il presidente della Commissione amministratrice e il direttore dell'azienda.

Art. 119.

Il bilancio dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, viene trasmesso, con tutti i documenti allegati, al Prefetto per l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 120.

Per l'approvazione dei bilanci delle aziende da parte della Giunta provinciale amministrativa si applica la procedura prescritta dal regolamento approvato col R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, sul servizio di ragioneria nelle prefetture.

Art. 121.

I provvedimenti straordinarî proposti dalla Commissione amministratrice a norma degli articoli 6 e 17 della legge e 52 del presente regolamento per le spese vincolanti il bilancio oltre l'anno od a cui non sia possibile far fronte nè mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, nè mediante storni, vengono deliberati dal Consiglio comunale destinando i fondi in entrata. La deliberazione relativa, corredata dai necessarî documenti contabili e tecnici, viene trasmessa al Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 122.

Le spese, cui si possa far fronte solo mediante storni da capitolo a capitolo o mediante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, quando presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno od esiziale all'azienda, possono essere eseguite dalla Commissione amministratrice sotto la propria responsabilità anche prima che siano state approvate a norma dei due articoli precedenti.

La Commissione deve però riferirne immediatamente al Consiglio comunale per l'approvazione.

Art. 123.

Le deliberazioni prese dalla Commissione amministratrice per autorizzare la stipulazione di contratti a licitazione od a trattativa privata a norma dell'art. 54, devono essere comunicate al Consiglio comunale nella sua prima adunanza per l'approvazione.

I contratti stipulati in conformità delle disposizioni richiamate nel comma precedente non sono soggetti al visto dell'autorità politica, alla quale però debbono sempre essere comunicati o dalla quale possono essere annullati per violazione delle leggi o dei regolamenti generali o speciali.

Art. 124.

La Commissione deve presentare alla Giunta comunale, alla fine di ogni semestre o alla fine dei periodi fissati nel regolamento speciale, una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 125.

Lo stato della cassa dell'azienda, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento dell'ufficio del direttore sono verificati una volta ogni sei mesi dal Sindaco, assistito dal segretario del Comune o, quando esista, anche dal ragioniere comunale.

Il Sindaco può procedere a verifiche ed ispezioni straordinarie sempre che lo creda opportuno o ne sia richiesto dal Consiglio o dalla Giunta municipale.

Verifiche ed ispezioni straordinarie potranno essere compiute pure in qualsiasi tempo da delegati prefettizi.

b) *Conti.*

Art. 126.

Il Consiglio comunale, convocato espressamente, ove occorra, delibera i conti entro il mese di aprile.

Avvenuta tale deliberazione, i conti sono depositati, per la durata di otto giorni consecutivi, nella segreteria del Comune, per gli effetti previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune e alla porta esterna della sede dell'azienda, se questa è fuori della sede comunale, per tutta la durata del deposito stesso.

Decorso il detto termine, il Sindaco trasmette immediatamente al Prefetto i conti con tutti i documenti prescritti e coi reclami che eventualmente fossero stati presentati, per le decisioni del Consiglio di Prefettura.

Art. 127.

Per la deliberazione da parte del Consiglio comunale o per l'approvazione da parte del Consiglio di Prefettura dei conti delle aziende si applicano le norme in vigore pei conti comunali, comprese quelle stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457.

I revisori dei conti delle aziende sono, di regola, diversi da quelli nominati pei conti comunali; ma alla nomina di essi si applicano le disposizioni dell'art. 145 del regolamento comunale 19 settembre 1899, n. 394, modificato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 566.

§ 2°
Vigilanza sull'amministrazione delle aziende

—

a) *Provvedimenti sulle deliberazioni delle Commissioni amministratrici.*

Art. 128.

Del regolare invio dei verbali delle deliberazioni che, ai termini dell'art. 18 della legge, si trasmettono all'autorità politica, o della loro esattezza è responsabile il segretario della Commissione amministratrice dell'azienda, ove esista, e in mancanza il direttore.

Art. 129.

Il Sottoprefetto può con decreto motivato sospendere l'esecuzione delle deliberazioni indicate nel secondo capoverso dell'art. 18 della legge, sempre che queste non siano state ancora eseguite. In caso contrario egli si limita a provocare dal Prefetto il relativo decreto di annullamento.

Il decreto di sospensione viene comunicato contemporaneamente al Prefetto ed al presidente della Commissione amministratrice.

Art. 130.

L'annullamento delle deliberazioni di cui all'art. 18 della legge può essere pronunciato entro trenta giorni, anche se non sia intervenuto il decreto di sospensione.

Però in tal caso, salvo che vi sia evidente pericolo nel ritardo o che stia per decorrere il termine prefisso dal penultimo capoverso dell'art. 18 della legge, il Prefetto deve comunicare alla Commissione amministratrice, per le opportune controdeduzioni da presentarsi nel termine assegnato con la lettera stessa di comunicazione, i motivi per i quali reputa che la deliberazione potrebbe essere annullata.

Art. 131.

Le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda sono annullate, sentito il Consiglio di prefettura e sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa giusta l'ultimo capoverso dell'art. 18 della legge, quantunque siano regolari per la forma e siano rivestite d'ogni altro requisito di legalità, a norma dell'articolo precedente.

Art. 132.

Contro il decreto di annullamento emesso dal Prefetto, la Commissione amministratrice e gli interessati possono ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto stesso, al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ed, occorrendo, la Commissione Reale di cui all'art. 11 della legge.

Art. 133.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stato pronunziato l'annullamento, rimase senza effetto il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non può più essere pronunziato dal Prefetto.

Rimangono sempre salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni ed i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni della Commissione amministratrice o quando si siano violate le disposizioni della legge.

Tali nullità possono essere pronunziate in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denunzia, sia per propria iniziativa, dal Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

b) *Scioglimento della Commissione amministratrice.*

Art. 134.

Qualora, essendovi motivi per ritenere che la Commissione amministratrice non ottemperi alle norme di legge e dei regolamenti generali e speciali, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda, un terzo dei consiglieri assegnati al Comune faccia proposta motivata per iscritto di scioglimento della Commissione amministratrice, la proposta stessa è presentata al Sindaco, il quale è tenuto ad inscriverla all'ordine del giorno della prima tornata del Consiglio se questo è in sessione ordinaria. In caso contrario il Sindaco deve provvedere per la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria entro dieci giorni al più tardi.

Nello stesso termine il Sindaco deve convocare il Consiglio, se la proposta motivata è fatta dal Prefetto.

Il Consiglio comunale, dopo assegnato un termine perentorio alla Commissione amministratrice perchè possa presentare le sue deduzioni, delibera sulla proposta suddetta.

La deliberazione del Consiglio comunale sulla proposta di scioglimento è valida se adottata coll'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 135.

Qualora il Consiglio comunale, convocato per gli effetti del precedente articolo, non possa, pel mancato intervento di due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento, ed occorra quindi, a termini del capoverso quarto dell'articolo 19 della legge, una seconda convocazione, questa deve aver luogo a distanza non minore di otto giorni, nè maggiore di quindici.

Art. 136.

Il Consiglio comunale può ricorrere entro 15 giorni al Governo del Re contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa che rifiuta di approvare la deliberazione di scioglimento della Commissione amministratrice. Su tale ricorso si provvede con R. decreto, sentito il parere della Commissione Reale.

Art. 137.

Se, dopo essere state accertate le responsabilità dei componenti la Commissione amministratrice a norma dell'articolo 7 della legge, ovvero quando, non ostante che l'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione amministratrice trovisi nella impossibilità di funzionare, il Consiglio comunale ometta di deliberare lo scioglimento della Commissione medesima, il Prefetto invita il Consiglio stesso a provvedervi entro un congruo termine.

Decorso questo termine senza adempimento, il Prefetto, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, decreta di ufficio lo scioglimento.

Art. 138.

La Giunta municipale, nell'assumere la direzione dell'azienda in seguito a scioglimento della Commissione amministratrice, può delegarne le attribuzioni esecutive ad uno dei suoi membri, senza che con ciò si intenda esonerata dalla responsabilità degli atti da questo compiuti.

I membri della Giunta non hanno titolo a rimunerazione nè a partecipazione agli utili.

Art. 139.

Nel caso che la Giunta provinciale amministrativa esprima il parere contrario allo scioglimento della Commissione amministratrice e, ciò nonostante, il Prefetto persista nel ritenere necessario tale provvedimento nei casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 19 della legge, il Prefetto medesimo può ricorrere al Governo del Re con rapporto circostanziato e motivato, al quale debbono essere uniti tutti i documenti necessari, compreso il parere negativo della Giunta. Il Governo provvede sul detto ricorso con R. decreto, sul conforme parere della Commissione Reale, che, se favorevole, tiene luogo di quello della Giunta per tutti gli effetti di legge.

Art. 140.

Il Prefetto, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 19 della legge, può nominare a commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda o un funzionario governativo o un eleggibile a consigliere comunale, che sia tecnicamente competente.

Art. 141.

Il termine di un mese prefisso dai due ultimi capoversi dell'articolo 19 della legge decorre dalla data in cui la Giunta municipale o il commissario prefettizio, rispettivamente, hanno assunto l'esercizio delle attribuzioni della Commissione amministratrice.

Art. 142.

Le indennità dovute al commissario sono a carico dell'azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili, e la misura di esse è determinata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 143.

Qualora il Consiglio comunale non proceda entro il termine di un mese stabilito dall'articolo 19 della legge alla nomina della nuova Commissione amministratrice, tale nomina vien fatta dalla Giunta provinciale amministrativa sopra richiesta del Prefetto.

Art. 144.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, ma non della Commissione amministratrice, il presidente cessa dalle sue funzioni ed anche dal far parte della Commissione a decorrere dal giorno in cui il commissario regio assume l'ufficio.

Tali funzioni sono da lui riprese appena cessata la gestione del commissario regio.

Il commissario regio può delegare la presidenza della Commissione ad una persona tecnicamente competente, la cui scelta può cadere sullo stesso presidente della Commissione.

§ 3°

Riforme, revoche e liquidazione delle aziende

a) *Inchieste.*

Art. 145.

Per l'esecuzione delle inchieste di cui all'articolo 20 della legge, il Prefetto incarica uno o più commissarî di sua fiducia, ponendo le spese relative a carico dell'azienda, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Art. 146.

I funzionarî inquirenti hanno diritto di esaminare tutti gli atti dell'azienda, di qualunque specie siano, e di procedere a tutte le verifiche che crederanno opportune negli ufficî e nelle officine, con la necessaria assistenza, sia dell'autorità municipale, sia dell'amministrazione e del personale della azienda; ma debbono, nel tempo e nella forma che reputeranno più opportuni, contestare le accuse e le irregolarità alla Commissione ed al direttore tecnico e comunicar loro i rilievi fatti, affinchè essi possano presentare i discarichi e le controdeduzioni che crederanno.

Art. 147.

Prima di sentire la Giunta provinciale amministrativa, il Prefetto deve comunicare gli atti della inchiesta eseguita o sommariamente i risultati di essa, quando non ostino ragioni di ordine pubblico o di assoluta urgenza, al Consiglio comunale ed anche alla Commissione amministratrice per le loro deduzioni, da presentarsi entro un congruo termine stabilito dal prefetto stesso.

Gli atti medesimi, corredati del parere dell'autorità tutoria e delle eventuali deduzioni dei corpi locali, devono essere in breve termine trasmessi alla Commissione reale, accompagnati da particolareggiato rapporto.

b) *Riforme.*

Art. 148.

Qualora le condiziani dell'azienda, accertate dall'inchiesta, non siano tali da rendere necessaria la revoca, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed, occorrendo, il parere del genio civile o di altri corpi competenti, concreta lo schema delle riforme da apportare al funzionamento dell'azienda e ne dà comunicazione al Consiglio comunale ed, ove occorra, alla Commissione amministratrice per le loro osservazioni, assegnando il perentorio termine entro il quale debbono presentarle.

Decorso questo termine, il prefetto trasmette gli atti medesimi alla Commissione Reale con apposito rapporto.

Art. 149.

Quando la Commissione Reale riconosca convenienti le proposte riforme, il prefetto rende obbligatorie queste ed in genere i provvedimenti ritenuti necessari al regolare funzionamento dell'azienda, assegnando un congruo termine per la relativa esecuzione, salvo a farli eseguire di ufficio in caso di inadempimento.

Art. 150.

Le modificazioni al regolamento speciale dell'azienda e le riforme parziali all'ordinamento dell'azienda stessa, specialmente se dipendenti dal graduale incremento o decremento del servizio, vengono deliberate dal Consiglio comunale e rese esecutorie entro trenta giorni dal prefetto, sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

Le modificazioni e riforme più radicali, o ritenute tali dalla Giunta provinciale amministrativa, che implicano una trasformazione della base tecnica o finanziaria dell'azienda, devono essere approvate seguendo il procedimento stabilito per l'assunzione del servizio. Il relativo progetto deve indicare, per quanto possa riguardare la modificazione proposta, tutti i dati stabiliti nell'articolo 86 del presente regolamento e specificare inoltre in modo particolareggiato i risultati ottenuti dall'azienda.

c) *Riunioni di aziende.*

Art. 151.

La riunione di due o più aziende può essere deliberata dal Consiglio comunale ai termini dell'articolo 2 della legge.

Il Prefetto, nel rendere esecutoria la deliberazione del Consiglio comunale, stabilisce il termine entro il quale il Consiglio stesso deve approvare il regolamento speciale dell'unica azienda da costituirsi.

Decorso tale termine, senza che il Consiglio abbia provveduto, si sostituisce ad esso la Giunta provinciale amministrativa.

Fino a che il regolamento speciale dell'azienda da costituirsi non sia divenuto esecutorio a norma dell'articolo 15 della legge, rimangono in funzione le Commissioni amministratrici, il direttore e il personale delle aziende singole. Le dette Commissioni non potranno in tale periodo compiere alcun atto che non sia relativo al normale andamento dei rispettivi servizi.

Art. 152.

Il Prefetto, nel rendere esecutorio il regolamento delle aziende riunite, fissa il termine entro cui il Consiglio comunale dovrà procedere alla nomina della Commissione per la nuova azienda. Entro lo stesso termine le Commissioni amministratrici delle cessanti aziende debbono curare la presentazione dei conti prescritti dagli articoli 76 e 77 del presente regolamento.

Avvenuta la nomina della nuova Commissione, il sindaco procede alla verifica della cassa, della contabilità e del patrimonio di ciascuna delle cessanti aziende coll'intervento del presidente della nuova Commissione e del presidente e del direttore delle rispettive azienze cessanti. I verbali di tali verifiche vengono allegati ai conti.

In seguito a ciò le Commissioni e i direttori delle singole aziende cessano dalle funzioni. Sono però tenuti a fornire alla nuova Commissione le informazioni di cui fossero richiesti relativamente ai rispettivi servizî.

Art. 153.

Il Consiglio comunale e la Commissione procedono rispettivamente alla nomina del direttore e del personale della nuova azienda. Su proposta della Commissione il direttore potrà essere scelto senza concorso fra i direttori delle aziende cessanti, e il personale di queste potrà essere conservato in servizio nei limiti della pianta organica stabilita dal nuovo regolamento.

Ai direttori, impiegati ed operai delle aziende cessanti, che non siano assunti dalla nuova azienda o dal Comune, viene corrisposta un'indennità pari a sei mesi di stipendio per il direttore, a tre mesi per gl'impiegati, a un mese di salario per gli operai, senza che possano accampare, in dipendenza del licenziamento, alcun diritto verso l'azienda o verso il Comune.

d) *Revoche e liquidazione.*

Art. 154.

Quando la Commissione Reale riconosce che si deve procedere alla revoca dell'assunzione diretta del servizio, il Prefetto emette il relativo decreto, col quale nomina il commissario incaricato della liquidazione dell'azienda, ed ordina la convocazione del Consiglio comunale perchè, entro un congruo termine deliberi se intenda che il servizio venga soppresso, in quanto sia facoltativo, ovvero appaltato, ovvero gerito ad economia. In quest'ultimo caso si osservano le norme stabilite dall'articolo 16, capoverso 1°, della legge.

Se nel termine prefisso il Consiglio comunale non delibera, il Prefetto promuove le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, la quale si sostituisce al Consiglio comunale.

Art. 155.

Il decreto prefettizio di revoca, di cui nell'articolo precedente, è pubblicato nel foglio degli annunzî legali della provincia e comunicato al Sindaco, che ne cura l'immediata pubblicazione al-

l'albo pretorio del Comune ed in tutti gli altri luoghi ordinarî delle pubbliche affissioni.

Art. 156.

Il decreto di revoca importa di diritto il licenziamento di tutto il personale (direttore, impiegati, operai) dell'azienda.

Ciascuno dei componenti di esso, che non sia assunto in servizio dal Comune o dall'appaltatore, ha diritto al trattamento previsto nel capoverso dell'art. 153 del presente regolamento.

Al personale che fosse trattenuto in servizio, nel numero e per il tempo strettamente necessarî, durante le operazioni di liquidazione, l'indennità viene corrisposta nell'atto della definitiva cessazione del servizio.

Art. 157.

Il commissario prefettizio assume immediatamente la gestione dell'azienda, procedendo, con l'intervento del sindaco, del presidente della Commissione amministratrice e del direttore tecnico, ed, ove lo ritenga opportuno, col sussidio di uno o più periti, alla verifica della cassa, della contabilità e del patrimonio dell'azienda.

Delle operazioni di verifica debbono essere redatti appositi verbali firmati da tutti gl'intervenuti, e ad essi debbono unirsi gli inventarî e la situazione patrimoniale dell'azienda, egualmente firmati. Tali verbali devono essere, a cura del commissario, comunicati al prefetto.

Art. 158.

Il commissario, appena ricevuta la consegna, invita il direttore ed il tesoriere a rendere i rispettivi conti entro un breve e congruo termine, benchè non sia giunto il tempo assegnato all'uopo dagli articoli 76 e 77 del presente regolamento.

In caso di rifiuto o di ritardo, provvede direttamente alla compilazione dei conti stessi.

In ogni caso, li comunica alla cessata Commissione per le osservazioni che questa credesse di fare entro un termine non eccedente un mese, e poi li trasmette coi proprî rilievi al sindaco per i provvedimenti di competenza del Consiglio comunale e dell'autorità superiore.

Appena ordinata la presentazione del conto finanziario, il tesoriere speciale dell'azienda, se esiste, cessa dalle sue funzioni e gli subentra il tesoriere del Comune.

Art. 159.

Finchè non sia divenuta esecutoria la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 154, il commissario prefettizio tiene l'amministrazione dell'azienda senza compiere nessun atto eccedente la gestione ordinaria.

Sottentra all'uopo nelle facoltà, attribuzioni e responsabilità spettanti alla Commissione amministratrice e al direttore, i quali cessano dalle loro funzioni dal momento della consegna, ma sono sempre tenuti a fornire le informazioni di cui fossero richiesti relativamente all'azienda.

Art. 160.

Il prefetto, appena ricevuta comunicazione della deliberazione di cui nell'art. 156, stabilisce, con altro suo decreto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, la misura dell'indennità da corrispondersi al commissario a carico dell'azienda, ed il termine entro il quale il commissario medesimo deve compiere le sue operazioni, tenendo all'uopo conto del parere del Consiglio comunale e specialmente della risoluzione da questo adottata in ordine alla soppressione, alla gestione in economia od all' appalto del servizio.

Il termine dev'essere il più breve possibile ed in ogni caso non deve superare un anno.

Il Prefetto, sentito il Consiglio comunale, può, in casi assolutamente eccezionali a di riconosciuta necessità, concedere proroghe che non eccedano in complesso un altro anno.

Trascorso il termine prefisso o le proroghe concesse, il commissario cessa immediatamente dalle sue funzioni ed esegue la consegna del suo ufficio al Sindaco, il quale provvede, in conformità del piano di liquidazione, alle operazioni di stralcio che occorressero, anche a mezzo d'un proprio delegato, scelto nel seno del Consiglio comunale.

Art. 161.

Quando, per la deliberazione di cui all'articolo 154, il servizio deve essere appaltato o gerito ad economia, il commissario, fino a che non abbia avuto luogo rispettivamente o l'appalto ovvero l'assunzione ad economia a norma degli articoli 16 della legge e 113 e seguenti del presente regolamento, cura la gestione dell'azienda secondo le norme del regolamento stesso e di quello speciale dell'azienda, senza imprendere veruna nuova operazione, nè alienare beni stabili, macchine od altri elementi del capitale fisso, nè contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio dell'azienda.

L'amministrazione comunale può chiedere comunicazione degli atti relativi alla gestione dell'azienda.

Art. 162.

Quando, per la deliberazione di cui all'articolo 154, il servizio deve essere soppresso, il commissario Prefettizio cura la gestione dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; procede immediatamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari, e provvede, secondo le norme stabilite per i Comuni, all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al Consiglio comunale, corredandolo di una relazione esplicativa.

Il Consiglio comunale, con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, approva ed, occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, il quale diventa esecutorio dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nella deliberazione stessa il Consiglio comunale stabilisce quali fra i beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale: per tali beni si procede alla consegna a nuovi consegnatari. Per la rimanente parte dei beni dell'azienda il commissario procede all'alienazione secondo le disposizioni vigenti per i Comuni.

Il commissario provvede alle operazioni di liquidazione secondo il piano approvato. Ha all'uopo facoltà di disporre pagamenti, conchiudere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizî.

Le variazioni al piano di liquidazione, che si rendessero necessarie durante la liquidazione, devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del detto piano.

Art. 163.

Il commissario è obbligato a conformarsi alle norme del presente regolamento per la tenuta della contabilità di tutte le operazioni che compie; a far rendere dal tesoriere indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 158 il conto finanziario, giusto l'articolo 76; ed a presentare al Sindaco, nelle date e con le forme stabilite dall'articolo 77, nonchè il termine della propria gestione, il conto consuntivo economico.

Art. 164.

Compiuta la gestione del commissario, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale.

Art. 165.

Quando il Consiglio comunale spontaneamente delibera la revoca dell'assunzione diretta del servizio, deve nella deliberazione stessa indicare se intenda che il servizio sia soppresso, o appaltato, o gerito ad economia.

Tale deliberazione deve essere presa nei modi stabiliti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale, ed essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Contro la medesima è ammesso il ricorso da parte di un quinto degli elettori, a norma del disposto del secondo capoverso dell'articolo 16 della legge e degli articoli 113 e seguenti del presente

regolamento. La deliberazione non ha effetto fino a che non sia decorso il termine stabilito per il ricorso o fino a che la Commissione reale non si sia pronunziata sul medesimo.

Nell'intervallo la Commissione amministratrice o il direttore continuano nelle loro funzioni senza però compiere alcun atto eccedente l'ordinaria gestione.

Art. 166.

Il Sindaco, appena divenuta esecutoria la deliberazione di volontaria revoca dell'azienda, procede alla verifica della cassa, della contabilità e del patrimonio dell'azienda secondo le norme contenute nell'articolo 157, e diffida la Commissione amministratrice a provvedere alla presentazione, entro un congruo termine, del conto economico e del conto finanziario della gestione dell'azienda fino alla data della verifica suddetta.

In difetto, provvede d'ufficio alla compilazione di tali conti.

La trasmissione al Prefetto dei verbali di verifica deve aver luogo a cura del Sindaco entro quindici giorni.

Art. 167.

Quando il Consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gerirlo ad economia, deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio dell'esercizio in economia, debba rimanere affidata alla Commissione amministratrice o essere assunta dalla Giunta municipale.

In ogni caso valgono per tale gestione le disposizioni contenute nell'articolo 161 del presente regolamento.

Art. 168.

Quando il Consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda deve essere assunta dalla Giunta comunale e compiuta entro il termine fissato dal Consiglio comunale, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal Consiglio.

Valgono per la liquidazione da parte della Giunta comunale le disposizioni contenute nell'articolo 162 del presente regolamento.

CAPO IV.
Aziende consorziali

—

§ 1.

Costituzione, rappresentanza ed amministrazione dei Consorzi

—

a) *Costituzione dei Consorzi.*

Art. 169.

I Comuni che vogliono unirsi in Consorzio per provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio dei servizi pubblici, debbono allegare al progetto di massima, stabilito a base del procedimento prescritto dagli articoli 10 e seguenti della legge e 84 e seguenti del regolamento, uno schema di statuto contenente le norme fondamentali regolatrici del Consorzio.

Art. 170.

Compiuto il procedimento per l'assunzione del pubblico servizio a' termini del primo capoverso dell'art. 22 della legge, i Consigli comunali che hanno stabilito di riunirsi in Consorzio, deliberano definitivamente lo statuto del Consorzio medesimo.

Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del Consorzio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero dei rappresentanti di ciascun Comune, i casi di loro decadenza e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.

Art. 171.

Il Prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa ed, occorrendo, anche dell'ufficio del Genio civile o di altri [illegible] competenti, provvede sulla costituzione del Consorzio e rende [illegible]rio lo statuto.

[illegible] tratta di Comuni di provincie diverse, invece del Pre[illegible] il ministro dell'interno, previo parere delle Giunte [illegible]elle provincie alle quali i Comuni apparten-

Art. 172.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, il ricorso al ministro dell'interno che provvede con suo decreto, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.

Il decreto Ministeriale è provvedimento definitivo.

b) *Rappresentanza ed amministrazione dei Consorzi.*

Art. 173.

I rappresentanti sono eletti dal Consiglio comunale fra gli eleggibili a consiglieri, con le forme stabilite dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 174.

I rappresentanti durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio. I rappresentanti scaduti sono sempre rieleggibili.

Per la durata in carica, l'anzianità e la rinnovazione di essi si applicano le norme stabilite per le Commissioni amministratrici dagli articoli 9 e 12 del presente regolamento, sostituendosi all'anno il biennio.

Se i rappresentanti del Consorzio sono in numero dispari, nel primo biennio se ne rinnova la metà più uno.

Sono egualmente applicabili alle rappresentanze consorziali le disposizioni degli articoli 7, 8, 13, 14 e 15 del regolamento stesso.

Art. 175.

L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo dov'è quella dell'amministrazione dell'azienda.

Essa nella sua prima riunione elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente.

Art. 176.

Le convocazioni dell'assemblea consorziale sono fatte dal presidente mediante avvisi scritti, contenenti l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e recapitati a domicilio dei rappresentanti per mezzo del messo del Consorzio o del messo del Comune in cui risiede ciascun membro.

Tale consegna deve risultare da dichiarazione del messo, ed esser fatta sei giorni prima dell'adunanza nei casi ordinari, ed almeno due giorni prima in caso di urgenza.

Art. 177.

L'assemblea consorziale viene convocata in due sessioni annuali ordinarie, l'una in primavera, l'altra in autunno.

Può riunirsi straordinariamente in altre epoche dell'anno per iniziativa del presidente, od a richiesta della Commissione amministratrice dell'azienda, o di un terzo dei rappresentanti, o per disposizione del Prefetto.

Art. 178.

L'assemblea consorziale esercita tutte le attribuzioni demandate dalla legge al Consiglio comunale per i servizi assunti da un solo Comune.

Nella sessione autunnale approva il bilancio preventivo dell'azienda compilato dalla Commissione amministratrice, ed in quella primaverile approva il conto consuntivo dell'azienda stessa, facendo la relazione sui risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e sull'andamento dell'azienda. Tale relazione viene comunicata a ciascuno dei Comuni consorziati non più tardi del mese di settembre.

Art. 179.

Le assemblee consorziali per le forme e le modalità delle loro deliberazioni sono soggette alle norme prescritte per i Consigli comunali.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni uniti in Consorzio.

La responsabilità della loro trasmissione ai Comuni in cui deve aver luogo la pubblicazione spetta al presidente ed al segretario del Consorzio. La responsabilità per la pubblicazione che deve aver luogo nei singoli Comuni spetta ai segretari di questi.

Art. 180.

Sono applicabili alle deliberazioni dell'assemblea consorziale le

norme contenute nella legge comunale e provinciale, in ordine alla vigilanza ed ingerenza governativa ed alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 181.

È segretario dell'assemblea consorziale il segretario del Comune in cui il Consorzio ha sede.

In caso di mancanza, di assenza o d'impedimento, ne fa le funzioni il membro più giovane dell'assemblea.

Art. 182.

Il regolamento speciale, da compilarsi dall'assemblea consorziale a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 22 della legge, deve stabilire il luogo dove risiede l'amministrazione e l'organico del personale stipendiato.

Deve altresì determinare, in relazione allo statuto, i rapporti di interesse fra i varî Comuni, sia per quanto concerne l'impianto e la gestione, sia per la ripartizione degli utili e delle perdite dell'azienda.

Art. 183.

I Consorzi, nell'atto della loro costituzione, possono stabilire che le controversie fra Comuni e Comuni e fra essi e il Consorzio siano decise per mezzo di arbitri.

Art. 184.

Le modificazioni allo statuto del Consorzio debbono esser deliberate dai Comuni interessati e rese esecutorie dal Prefetto.

Se però le modificazioni siano sostanziali, cioè tali da variare la composizione del Consorzio o la costituzione finanziaria di esso, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo Consorzio.

Art. 185.

Le assemblee consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati dall'art. 295 della legge comunale e provinciale e con le forme e per il tempo da questo prescritti.

Sono applicabili al Commissario regio e alle sue deliberazioni le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Le indennità dovute al Commissario regio sono a carico dell'azienda consorziale, salvo l'eventuale azione di regresso contro gli amministratori responsabili.

Art. 186.

I Consorzi cessano per lo spirare del tempo prefisso alla loro durata o per il compimento del loro scopo.

Art. 187.

Ognuno dei Comuni uniti in Consorzio può ottenere di cessare dal farne parte, purchè intervenga il consenso di tutti gli altri Comuni e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, salvo il ricorso alla Commissione Reale da parte d'un quinto degli elettori del Comune stesso, giusta gli articolo 16, capoverso secondo, della legge e 113 e 114 del presente regolamento.

Quando la maggioranza dei Comuni uniti in Consorzio delibera di cessare dal farne parte, le relative deliberazioni, corredate da quelle dei consigli dei Comuni che intendono di rimanere in Consorzio e dal parere della rappresentanza consorziale, sono sottoposte al voto della Giunta provinciale amministrativa e qu i all'approvazione della Commissione Reale, che, ove la conceda, deve determinare se il Consorzio debba intendersi mantenuto fra i restanti Comuni o, invece, sciolto e messo in liquidazione con le norme contenute negli articoli 154 e seguenti del presente regolamento.

Art. 188.

Sciolto il Consorzio, qualora i Comuni intendano assumere ciascuno direttamente il servizio per il quale il Consorzio era costituito debbono nuovamente ottemperare a tutte le formalità prescritte dagli articoli 10 e seguenti della legge e 86 e seguenti del presente regolamento.

§ 2°

Amministrazione delle aziende consorziali

Art. 189.

L'assemblea consorziale, appena costituita, provvede nel più breve termine possibile alla nomina del direttore e della Commissione amministratrice dell'azienda fuori del suo seno, con le stesse norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la nomina del direttore e della Commissione amministratrice dell'azienda comunale.

Art. 190.

Sono applicabili alla Commissione amministratrice delle aziende consorziali, al direttore ed al personale, alla finanza, alla contabilità ed al servizio di cassa di esse, nonchè alle deliberazioni della Commissione stessa le disposizioni del presente regolamento relative alle aziende comunali, salvo quanto è disposto nei quattro articoli seguenti.

Art. 191.

Il segretario competente a rogare i contratti per le aziende consorziali, a norma dell'art. 55 del presente regolamento, è quello del Comune in cui il consorzio ha sede.

Art. 192.

Quando il consorzio comprende Comuni di altre Provincie la Giunta provinciale amministrativa competente, prima di provvedere sui bilanci, deve sentire le osservazioni delle rispettive Giunte provinciali.

Art. 193.

L'approvazione della Giunta provinciale amministrativa sui conti dell'azienda consorziale riguarda soltanto la parte morale di essi e non quella contabile, sulla quale deve decidere, a norma dell'art. 281 della legge comunale e provinciale, il Consiglio di prefettura della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 194.

Sono applicabili alle aziende consorziali le disposizioni degli articoli 134 e 144 del presente regolamento, relative allo scioglimento della Commissione amministratrice, intendendosi sostituito al sindaco il presidente dell'Assemblea consorziale e questa al Consiglio comunale.

Il Prefetto e la Giunta amministrativa competenti a provvedere sono quelli della provincia in cui il consorzio ha sede.

Il numero legale dei due terzi richiesto dal secondo capoverso dell'art. 19 della legge è calcolato sul numero dei rappresentanti consorziali stabilito dal relativo statuto.

Le attribuzioni della Commissione amministratrice, nel caso previsto dal penultimo capoverso del citato art. 19, possono essere delegate dall'assemblea ad uno o più dei suoi membri, sempre in numero dispari.

Art. 195.

Le disposizioni contenute nel § 3 del capo III del presente regolamento sono applicabili alle aziende consorziali, intendendosi sostituita la rappresentanza consorziale al Consiglio ed alla Giunta comunale ed il presidente di essa al sindaco.

Quando si tratta di Consorzio costituito da Comuni appartenenti a Provincie diverse, è competente a decretare le riforme di tali aziende o la revoca dell'esercizio diretto da parte delle medesime il Ministro dell'Interno, previo parere delle Giunte amministrative delle provincie alle quali i Comuni appartengono.

Le pubblicazioni prescritte dall'articolo 155 debbono farsi nei fogli degli annunzi legali delle provincie cui appartengono i Comuni uniti in consorzio, ed in tutti i Comuni medesimi.

Il decreto di revoca dell'assunzione diretta dei servizi da parte di aziende consorziali produce lo scioglimento del Consorzio. Tuttavia la rappresentanza consorziale rimane in carica per deliberare in ordine a tutto quanto occorre per la liquidazione dell'azienda.

Decretata la revoca, il Prefetto cura che ciascuno dei Con[illegible] dei Comuni già uniti in Consorzio deliberi se intenda che [illegible] vizio, in quanto sia facoltativo, venga soppresso, o inv[illegible] tato o gerito in economia, giusta l'articolo 16 della [illegible] paratamente, sia in Consorzio a norma dell'articolo [illegible] secondo, della legge comunale e provinciale.

CAPO V.

Commissione Reale

Art. 196.

I membri aggiunti alla Commissione Reale sono nominati a norma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

È parimente per ciascuna categoria di essi nominato un membro supplente, giusta le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento per la esecuzione della legge stessa.

Tutti i membri della Commissione Reale, compresi i supplenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 197.

Agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, per la validità delle adunanze della Commissione Reale occorre l'intervento di almeno sei membri fra cui non meno di tre di quelli aggiunti in forza della legge suddetta.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ma nessuna proposta potrà essere adottata se non raccoglie almeno sei voti.

Art. 198.

Ferme restando le attribuzioni affidate alla Commissione Reale dalla legge 17 maggio 1900, n. 173 e dal regolamento 24 dicembre 1900 n. 501, i provvedimenti della Commissione stessa in applicazione della legge 29 marzo 1903, n. 103 sono promossi a mezzo del Ministero dell'Interno il quale, esaminati gli atti e accertatane la completa istruttoria, li rimette con apposita relazione al presidente della Commissione.

Gli atti stessi sono dall'ufficio di presidenza restituiti, con la deliberazione adottata dalla Commissione, al Ministero dell'Interno, il quale cura l'esecuzione della deliberazione medesima.

Art. 199.

Qualora la Commissione Reale, prima di adottare definitive deliberazioni, ritenga opportuno un complemento d'istruttoria, una ispezione od una inchiesta sul luogo, ne informa con apposita ordinanza il Ministero dell'Interno, il quale vi provvede per mezzo degli uffici locali o dei funzionari da esso dipendenti.

A richiesta della Commissione, il Ministero può pure fare assistere i propri funzionari da persone tecniche, anche se estranee all'amministrazione.

Art. 200.

L'ufficio di segreteria della Commissione Reale dipende direttamente dal presidente ed è composto del segretario, colle funzioni di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1900, n. 173, di un vice-segretario e del personale che il Ministero dell'Interno, d'accordo col presidente della Commissione, riterrà necessario di assegnarvi.

Il segretario ed il vice-segretario suddetti sono nominati per decreto Reale.

Art. 201.

Il segretario è il capo dell'ufficio di segreteria, assiste alle sedute della Commissione e ne redige i verbali. Per incarico del presidente riferisce sugli oggetti all'ordine del giorno e firma la corrispondenza relativa alla istruttoria degli atti, alla comunicazione delle deliberazioni della Commissione, alla richiesta, trasmissione e restituzione degli atti, ed in generale a ciò che non importi risoluzioni o determinazioni riservate alla Commissione o al presidente.

Art. 202.

L'ufficio di segreteria tiene, secondo le forme stabilite dall'articolo 9 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, un separato registro delle deliberazioni prese dalla Commissione Reale riguardanti l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

CAPO VI.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 203.

dei termini stabiliti dalla prima parte dell'articolo 25 della legge, l'effettivo cominciamento dell'esercizio d'una concessione, quando non sia altrimenti determinabile, s'intende avvenuto o nella data stabilita nella Convenzione relativa o secondo le clausole in questa contenute

Art. 204.

Il riscatto delle concessioni dei pubblici servizi affidati all'industria privata, per le quali nel giorno della promulgazione della legge era trascorso non soltanto un terzo della durata complessiva del tempo per cui ciascuna di esse era stata fatta, ma anche il periodo di dieci anni dall'effettivo cominciamento del relativo esercizio, ed il riscatto di quelle per le quali, pur non essendo decorso il terzo della loro rispettiva durata, erano nel detto giorno già passati vent'anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio, può essere esercitato nel modo stabilito dall'articolo 25 della legge notificando il preavviso entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Il diritto al riscatto delle concessioni, per cui la scadenza dei termini suindicati si verifica posteriormente alla data di promulgazione della legge, ma prima di quella del presente regolamento, può essere esercitato dai Comuni notificando il preavviso entro sei mesi dal giorno in cui il presente regolamento sarà stato pubblicato.

Nei casi contemplati dai due commi precedenti il decorso dei quinquenni previsti dal primo capoverso dell'articolo 25 della legge dev'essere computato dalla scadenza, rispettivamente, dell'anno o dei sei mesi più sopra stabiliti.

Il diritto di riscatto delle concessioni per cui la scadenza dei termini indicati nel primo comma di quest'articolo si verifica dopo la pubblicazione non soltanto della legge, ma anche del regolamento, si esercita dai Comuni, notificando il preavviso non più tardi del giorno in cui avviene la scadenza stessa.

Art. 205.

In caso che una concessione sia stata prorogata o rinnovata al suo termine o anche anteriormente, ovvero in caso che perdurando la stessa concessione al concessionario primitivo sia subentrato un altro esercente, l'effettivo cominciamento dell'esercizio e la durata di questo, agli effetti dell'articolo 25 della legge, si calcolano in rapporto alla prima concessione, anche quando ai patti d'esercizio siansi apportate modificazioni, purchè queste non siano di tale natura ed entità da dar vita ad una nuova concessione, nel qual caso il computo dei termini si fa in rapporto a quest'ultima.

Art. 206.

L'intenzione del Comune di avvalersi della facoltà di riscattare la concessione di un servizio può risultare o dalla deliberazione adottata dal Consiglio comunale a norma dell'articolo 10 della legge, o da una deliberazione preliminare, con la quale il Consiglio medesimo esprima la sua volontà di valersi delle disposizioni dell'articolo 25 della legge stessa.

Entro tre giorni dall'una o dall'altra delle cennate deliberazioni dev'essere notificato al concessionario il preavviso o per atto di usciere giudiziario o di conciliazione o mediante lettera ufficiale del Sindaco a mezzo d'un messo comunale, che certifica l'eseguita consegna.

Art. 207.

Il preavviso di cui all'articolo precedente è valido, sebbene dato sotto la condizione sospensiva che l'assunzione del servizio di cui si tratta sia approvata ai termini del capo II della legge.

Art. 208.

Notificato il preavviso, il Sindaco deve senza ritardo procedere, coll'intervento di pubblico notaio ed in contraddittorio col concessionario, che ha diritto ad un preavviso di tre giorni, alla formazione di un verbale di consistenza dell'impianto e di tutto il relativo materiale mobile ed immobile, nonchè degli eventuali diritti inerenti all'impianto o all'esercizio.

Il detto verbale, redatto in doppio originale e sottoscritto dal Sindaco e dal concessionario, deve servire di base per determinare

l'ammontare dell'indennità presumibile di cui nella prima parte dell'art. 26 e di quella definitiva di cui nell'art. 25.

Dopo la formazione del verbale stesso il concessionario non può apportare alcuna modificazione all'impianto senza informarne il Sindaco, al quale deve pure partecipare le variazioni che per forza maggiore si verificassero nel medesimo.

In caso di opposizione del concessionario alla formazione del verbale, il Sindaco e i periti municipali potranno, in base a un decreto del Prefetto, accedere, anche contro la volontà del proprietario, nelle officine e negli altri locali dell'impianto, allo scopo di compilare il verbale di consistenza.

Art. 209.

Appena adempito a quanto è disposto dall'articolo precedente, il Comune deve subito avviare le pratiche col concessionario per stabilire d'accordo, se è possibile, l'indennità definitiva di riscatto.

Art. 210.

La determinazione dell'indennità presumibile di riscatto, di cui nella prima parte dell'art. 26 della legge, deve farsi in base ad una stima industriale dell'impianto e dell'esercizio in relazione al verbale di consistenza contemplato nell'articolo precedente, e tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 25 della legge stessa.

Potrà tenersi anche conto delle risultanze di perizie ed accertamenti fatti per altri impianti di simile importanza.

Art. 211.

Gli agenti delle imposte dirette sono tenuti a fornire direttamente ai Comuni tutte le notizie che a questi occorressero in ordine all'accertamento dei redditi di ricchezza mobile a carico dei concessionari dei pubblici servizi.

Art. 212.

L'accordo fra le parti nella determinazione dell'ammontare dell'indennità di riscatto deve risultare, o da una deliberazione del Consiglio comunale sottoscritta per accettazione dal concessionario o da un suo rappresentante legale, munito di procura speciale; o da una convenzione stipulata in forma pubblica o per scrittura privata fra il Sindaco ed il concessionario, od un suo rappresentante come sopra.

In quest'ultimo caso il Sindaco dev'essere autorizzato dal consiglio comunale, la cui deliberazione viene allogata alla convenzione o ne forma parte integrante.

Art. 213.

L'atto contenente l'accordo per l'indennità di riscatto dev'essere rimesso alla Giunta provinciale amministrativa e successivamente alla Commissione reale con tutti i documenti necessari per metterle in grado di deliberare. La Giunta deve decidere entro trenta giorni.

Le decisioni della Giunta e della Commissione reale, se non approvano l'atto, debbono essere motivate.

Art. 214.

Quando sia risultata l'impossibilità di fissare d'accordo l'indennità di riscatto, il Sindaco deve convocare d'urgenza, ove occorra, in seduta straordinaria, il Consiglio per la nomina dell'arbitrato.

Dalla relativa deliberazione debbono risultare le cause del disaccordo e la formula del compromesso.

Essa, appena divenuta esecutoria, dev'essere notificata nei modi di legge al concessionario e trasmessa in copia legale al presidente del tribunale.

Art. 215.

Quando da un contratto stipulato sei mesi prima della promulgazione della legge le condizioni del riscatto siano determinate in relazione a' termini stabiliti nello stesso contratto e questi non possano essere osservati per il divieto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 25 della legge, l'ammontare dell'indennità di riscatto dev'essere stabilita in base alle condizioni convenute, ma tenendo conto del rapporto esistente fra esse e i termini contrattuali e dell'influenza che sulle prime esercitano i diversi termini da osservarsi giusta la prima parte del citato art. 25.

Anche in questo caso la determinazione dell'indennità di riscatto è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale, se fatta d'accordo, ed è decisa dagli arbitri nel modo stabilito nell'articolo 25 in caso di dissenso.

Art. 216.

Le disposizioni dell'articolo 25 della legge non si applicano al riscatto della costruzione e dell'esercizio di reti telefoniche, per cui debbono essere osservate le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1903, n. 32.

Art. 217.

Quando, ottenuto il parere favorevole della Commissione Reale, l'indennità di riscatto, determinata sia d'accordo, sia dagli arbitri, risulti minore od uguale a quella presumibile posta a base del piano di massima di cui all'art. 10 della legge, si può provocare senz'altro la votazione degli elettori a norma del 1° comma dell'art. 13 della legge stessa.

Quando invece l'indennità risulti maggiore, in guisa da eccedere i limiti e la potenzialità del piano di massima approvato, si deve provvedere nuovamente in conformità degli articoli 10, 11 e 12 della legge.

Art. 218.

Allorchè si tratti dell'assunzione diretta di un servizio affidato all'industria privata, l'applicazione delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 13 della legge o negli articoli 111 e 112 del presente regolamento è subordinata all'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 25 della legge, salvo il caso che il concessionario vi rinunzi.

Deve, però, essere sempre rinnovata la formazione del verbale di consistenza, di cui all'articolo 208 del presente regolamento e confermato o rinnovato l'accordo per l'indennità di riscatto o provocata nuovamente la determinazione di essa da parte degli arbitri.

Art. 219.

Appena pubblicato il risultato della votazione degli elettori, la Giunta municipale provvede a prendere la consegna dell'esercizio riscattato.

All'uopo la Giunta assegna al concessionario un breve e congruo termine per l'inizio delle relative operazioni, ultimate le quali eseguisce il pagamento totale dell'indennità o quello parziale della prima rata di essa, a seconda dei casi, e provvede direttamente o d'accordo col concessionario stesso alla continuazione provvisoria dell'esercizio fino all'insediamento della Commissione amministratrice.

La Giunta deve informare dell'inizio e del termine delle operazioni di consegna il Prefetto, al quale spetta di vigilare affinchè l'esercizio provvisorio, di cui nel precedente capoverso, non si prolunghi oltre il termine strettamente necessario, e la nomina della Commissione avvenga d'urgenza, convocando, ove occorra, il Consiglio comunale in seduta straordinaria.

Art. 220.

Quando l'indennità di riscatto viene pagata con dilazione o a rate, devono essere stabilite a favore del concessionario le garanzie occorrenti, per deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e dalla Commissione reale.

Art. 221.

Nell'assunzione diretta di un servizio da parte del Comune, in qualsiasi modo essa avvenga, ai posti degl'impiegati ed operai occorrenti in conformità della pianta approvata col regolamento di cui all'articolo 3 della legge, debbono essere anzitutto chiamat[illegible] gl'impiegati ed operai che prima dell'assunzione stessa prestava[illegible] l'opera propria nel servizio in parola, purchè accettino le no[illegible] stabilite dal citato regolamento e posseggano le necessarie [illegible]tudini.

Art. 222.

Per i servizî già da loro esercitati direttamente [illegible] vono, entro tre mesi dalla pubblicazione del prese[illegible]

deliberare se intendano continuare l'esercizio diretto sottoponendo l'azienda alle norme che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia a norma dell'articolo 16 della legge.

Art. 223.

Qualora il Comune non deliberi nel modo e nel tempo suindicati, il Prefetto promuove dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d'ufficio secondo le norme della legge comunale.

Art. 224.

Stabilendosi nel modo anzidetto di continuare l'esercizio diretto di un servizio, deve osservarsi la procedura stabilita dagli articoli 84 e seguenti del presente regolamento, e quando la Commissione Reale abbia emesso il suo parere favorevole, si provvede senz'altro nei modi e termini stabiliti dagli articoli 109 e 110 per la formazione del regolamento speciale dell'azienda e per l'approvazione di esso.

Art. 225.

Qualora sia stabilito che un servizio già esercitato direttamente da un Comune proceda in economia, si provvederà a' termini dell'art. 16 della legge e degli articoli 113 e seguenti del presente regolamento.

Art. 226.

Quando nella legge, nel presente regolamento, o in quello speciale dell'azienda non vi fossero norme tassative per una determinata materia, debbono osservarsi le disposizioni che regolano l'Amministrazione comunale e la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,175,120 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 245 annue al nome di Tavernini Adele, Livia, *Bruno* ed Erminia fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre, Talamo Teresa fu Salvatore, vedova Tavernini, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tavernini Adele, Livia, *Brunone* ed Erminia, fu Giacomo, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3,50 0[0, cioè: N. 001,949 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 105, al nome di Sacchi *Lorenzo* e Livia fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Giulia vedova Sacchi, domiciliata in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sacchi *Alfredo* e Livia [illegible] (come sopra), veri proprietari della rendita

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,094,046 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5 annue, al nome di Anaclerio *Bonaventura* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Anaclerio Francesco, domiciliato a Bari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Anaclerio *Maria Ventura* fu Giovanni, minore ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 898,459 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Polattini Elisabetta di *Francesco*, moglie di Manzocchi Stefano, domiciliata in Como, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Polattini Elisabetta di *Cipriano*, moglie di Manzocchi Stefano, domiciliata in Como, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,304,339 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 300, al nome di Cianchi *Emma* di Attilio, nubile, domiciliata in Orte (Roma), vincolata pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Carosi Luigi fu Antonio, brigadiere dei Reali carabinieri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cianchi *Suema* di Attilio, nubile, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,221,626 d'inscrizione sui registri della Direzione Gene-

rale, per L. 35, al nome di Peretto *Pietro* fu Antonio, domiciliato a Settimo Vittone (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Peretto *Giovanni Pietro* fu Antonio, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 30 marzo, in lire 100.16.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

29 marzo 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,14 34	100.14 34	101,16 62
4 % *netto*	101,95	99.95	100,97 28
3 ½ % *netto*	99.32 39	97.57 39	98,46 86
3 % *lordo*	73.30	72.10	72,11 62

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I giornali di Berlino recano:

« Da fonte russa circolava ultimamente la voce che il Governo russo intendesse di tentare di far passare la flotta del Baltico attraverso l'Oceano Artico per giungere nell'Estremo Oriente, essendo la distanza tra il Baltico e Vladivostok molto minore per quella via che per Suez.

Ora l'ammiraglio Pallander, ministro della marina svedese, che condusse la spedizione della *Vega*, parlando in proposito con un giornalista, ha detto che la distanza di Vladivostok è, per l'Oceano Artico, solo di 5500 miglia, mentre è di 13,500 miglia per Suez; ma vi sono molte difficoltà dal punto di vista pratico.

Nei pressi della penisola di Taimür, la costa siberiana raggiunge l'altezza di 76 gradi, e non essendovi fiumi nelle vicinanze, i ghiacci si accumulano in gran quantità, e cambiano di struttura continuamente. La *Vega* riuscì a passare solo per uno stretto passaggio.

Poi l'intera costa siberiana manca di rilievi, ed ha carte imperfette. La *Vega* navigò spesso dove le carte russe segnavano terra. Oltre a ciò, la costa è molto bassa e sabbiosa, specie alla foce dei grandi fiumi. La *Vega*, che pescava solo sedici piedi, dovette procedere per settimane intere colla sonda in acqua, per evitare d'arenarsi. Ora le navi da guerra pescano circa venticinque piedi!

La costa è pure molto nebbiosa quando i ghiacci si fondono. Le navi moderne sono pochissimo adatte per i viaggi polari, perchè, all' infuori della parte corazzata, sono rivestite di sottili piastre, specialmente alla prua, che dovrebbe essere la parte più forte per tagliare il ghiaccio. I battelli tagliaghiacci come l'*Jermak*, sono d'altronde assolutamente impotenti contro i ghiacci polari. Considerando queste difficoltà e il pericolo che le navi siano prese tra i ghiacci, e debbano svernare in quelle regioni, il progetto sarebbe una pazzia da parte del Governo russo ».

* * *

Si annunzia da Costantinopoli, scrive il *Temps* di Parigi, che la Sublime Porta ha finito col sanzionare il progetto di organizzazione della gendarmeria macedone, quale le fu presentato dagli ambasciatori austriaco e russo. Questa notizia, se è esatta, del che è permesso ancora di dubitare, è tale da rallegrare tutti coloro che si preoccupano del mantenimento della pace nell'Oriente europeo e che sanno che la popolazione dei tre *vilayet* è pronta a contentarsi, per ora, delle più modeste riforme, semprechè esse abbiano un carattere serio.

Conviene però aggiungere che a Vienna ed in altri siti bene informati, non sembra si condivida affatto l'ottimismo degli ambasciatori austro-ungarico e russo ed anche dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli.

Nulla, infatti, è più naturale della soddisfazione di questi diplomatici al termine di un lungo e spinoso negoziato. Essi si erano proposto, o piuttosto si era loro assegnato uno scopo preciso e limitato: la sanzione del progetto contenuto negli allegati della nota austro-russa del 29 febbraio ultimo.

Si capisce facilmente che, dopo interminabili trattative e cavilli senza fine, essi abbiano mandato un respiro di sollievo, quando l'oggetto specifico dei loro sforzi è stato, almeno nominalmente, raggiunto.

Spetta ora ai Governi ed all'opinione pubblica di apprezzare il valore positivo, reale di questo successo.

Lo stesso *Temps* però sembra dubitare di questo preteso successo della diplomazia, pubblicando il seguente telegramma da Costantinopoli, 27 marzo:

« Nella nota di avant'ieri presentata agli ambasciatori di Austria-Ungheria e di Russia, la Porta dichiara che gli ufficiali turchi eserciteranno il comando della gendarmeria in Macedonia, mentre il generale De Giorgis e gli ufficiali europei aggregati avranno, nelle loro attribuzioni, la riorganizzazione e la sorveglianza del[illegible] l'applicazione del regolamento. La nota dice inoltre ch[illegible] il generale De Giorgis, dovendo recarsi immediatame[illegible] in Macedonia, potrà, se è necessario, domandare sol[illegible] venticinque ufficiali esteri.

« Questa risposta scontentò gli ambascia[illegible] ungarico e russo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre, dopo di aver, ieri a Gaeta, ricevuto, sulla R. nave *Re Umberto*, la visita di S. M. l'Imperatore Guglielmo, si recò con l'Augusto visitatore a bordo dello *yacht* imperiale *Hohenzollern*, dove fu servita la colazione.

Questa terminata, S. M. la Regina Madre sbarcò, fra le salve delle artiglierie e gli *hurrà* degli equipaggi, dalla nave tedesca, ed accompagnata da S. M. l'Imperatore, rimontò in automobile e congedatasi cordialmente da S. M. l'Imperatore, riparti alle ore 16,7, con il suo seguito per Terracina, vivamente acclamata dalla popolazione.

S. M. la Regina Madre giunse a Terracina alle ore 18 e ne ripartì dopo dieci minuti per Roma, ossequiata alla stazione dal Sindaco e dalle autorità ed entusiasticamente applaudita dalla popolazione.

S. M. l'Imperatore di Germania, alle ore 8 di stamane, ha lasciato Gaeta a bordo dello *yacht* imperiale *Hohenzollern*, che era seguito dalle navi *Sleipner* e *Friedrich Karl*.

Per l'arrivo del presidente Loubet. — Il Comitato cittadino per le onoranze a Loubet ha determinato di indire, in occasione delle feste che avranno luogo in Roma per la visita di S. E. il presidente della Repubblica francese, una gara di bande musicali comunali e di Società private.

Le bande che intendono di partecipare, a loro spese, alla gara, dovranno trovarsi in Roma la mattina del giorno 24 aprile p. v. a disposizione del Comitato, che potrà usufruirne, senza compenso, per servizio pubblico.

Il Comitato nominerà un giurì di cinque membri, che verranno designati dalla R. Accademia di S. Cecilia in Roma per il giudizio della gara e l'assegnazione dei premi, i quali saranno i seguenti:

Primo premio — Medaglia d'oro e L. 500 in denaro.

Secondo premio — Medaglia d'argento e L. 300 in denaro.

Terzo premio — Medaglia di bronzo e L. 200 in denaro.

Altri premi: cinque diplomi d'onore a cui va annessa la somma di L. 100, quale incoraggiamento e quale concorso alle spese.

Le bande aderenti alle gare debbono eseguire un pezzo a loro scelta ed uno scelto dal Comitato e cioè la *Marcia sopra motivi del Mosè*, di Rossini, del maestro A. Vessella, partitura pubblicata dalla Ditta G. Ricordi di Milano.

Il giurì sull'aggiudicazione dei premi terrà anche conto della organizzazione che si avvicini allo schema istrumentale della partitura d'obbligo, il quale corrisponde alla nuova organizzazione delle musiche militari.

— La sottoscrizione pubblica per i festeggiamenti al presidente Loubet, secondo l'ultima lista comunicataci dal Comitato, ha raggiunto la cospicua somma di L. 66,063, e tutto fa credere che fra breve si raggiungeranno le L. 80,000, occorrenti per le spese preventivate dal Comitato per l'esplicazione del programma.

Croce Rossa Italiana. — S. M. l'Imperatrice Maria Fedorowna, alta protettrice della Croce Rossa Russa, ha incaricato il presidente del Comitato esecutivo della stessa, di far pervenire alla Croce Rossa Italiana i suoi migliori ringraziamenti per i conforti mandati, pochi giorni or sono, alla Croce Rossa Russa.

La Commissione esecutiva suddetta ha espresso essa pure alla Croce Rossa Italiana la sua profonda riconoscenza per gli inviati conforti.

Lavori legislativi. — La Segreteria della Camera dei deputati, con la consueta diligenza, ha compilato il resoconto statistico dell'opera dell'Assemblea elettiva che si svolse dal 20 febbraio 1902 al 26 marzo corrente anno.

Da esso desumiamo che furono presentati 547 disegni di leggè, di cui 413 dal Governo e 134 d'iniziativa parlamentare. Di essi furono approvati 326, ritirati 29; sono in istato di relazione 33, con i relatori nominati 58, presso le Commissioni 35, da esaminarsi dagli Uffici 14; proposte da svolgersi 43, da ammettersi alla lettura 1, svolte e non prese in considerazione 1.

Le domande di autorizzazione a procedere furono 45, di cui accordate 17, respinte 16, in stato di relazione 5, presso le Commissioni 2, decadute 2, nominato il relatore 3.

Le petizioni presentate nella corrente sessione ammontano a 527. Ne vennero trasmesse 415 a Commissioni sopra disegni di legge, 112 alla Giunta delle petizioni; ne furono esaurite 97 per approvazione di disegni di legge nella sessione stessa e 128 per deliberazione speciale della Camera.

Si approvarono 89 ordini del giorno; le mozioni presentate furono 24.

Le sedute pubbliche della Camera furono 321; i Comitati segreti 4; le adunanze degli Uffici 65.

All'Accademia di Francia. — Il direttore dell'Accademia prof. comm. Guillaume ci informa che i preparativi per la mostra dei pensionati di Roma rendono necessaria, temporaneamente, la chiusura della Villa Medici, sede dell'Accademia.

All'Associazione della Stampa. — Ieri sera vi fu l'assemblea dei soci appartenenti alla *Cassa pia di previdenza*. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo pel 1903, dal quale risulta che il patrimonio della Pia istituzione supera le L. 655 mila, ed un voto di plauso al Consiglio d'amministrazione, si procedè all'elezione delle cariche. A vice-presidente venne eletto l'on. Garlanda, direttore della *Minerva*. Dei tre consiglieri da eleggersi riuscì eletto, a primo scrutinio, il pubblicista Silvio Ghelli, per gli altri due posti vi sarà ballottaggio in altra assemblea, fra i candidati che riportarono maggiori voti.

L'Accademia di Santa Cecilia ha dato ieri al suo pubblico elettissimo uno dei più interessanti trattenimenti dell'attuale stagione, con la riproduzione dell'oratorio di Mancinelli: *Isaias*.

L'esecuzione di questo grandioso dramma sacro, dallo stile severo ad un tempo e sentimentale, diretta dall'egregio autore, si svolse fra l'attenta ammirazione dell'uditorio che gremiva la sala, ed il cui plauso prese sovente, specie nella seconda parte, le proporzioni e la vivacità dell'ovazione. Di esso ebbero particolare omaggio le signore Karola e Bruno ed i signori Pintucci, Angelini-Fornari e Rossato, principali esecutori, secondati dal resto dalle masse orchestrali e corali in modo degno di ogni elogio.

Pel commercio fra l'Italia e l'Inghilterra. — Ieri a Genova, nel salone della Camera di commercio, si tenne l'assemblea della costituenda Camera di commercio inglese.

La sala era addobbata con trofei di bandiere italiane ed inglesi e coi gonfaloni della città e decorata con piante e fiori.

Dopo le presentazioni e dopo servito un suntuoso rinfresco, il presidente, comm. Solari, aprì la seduta, pronunciando un breve discorso, portando il saluto della Camera di commercio di Genova alla consorella Camera inglese che si costituisce e compiacendosi come italiano, di questa nuova istituzione, che è altra prova dei vincoli di amicizia tra l'Inghilterra e l'Italia.

L'oratore ricordò quindi gli avvenimenti nei quali l'Inghilterra dimostrò la sua amicizia verso l'Italia e concluse inviando un caldo saluto all'Inghilterra.

Il signor Mackenzie, presidente provvisorio della Camera di commercio inglese, ringraziò a nome dei suoi connazionali, per la cordiale accoglienza ricevuta dalla cittadinanza di Genova ed espresse la speranza che la nuova Camera di commercio inglese possa riuscire vantaggiosa anche al commercio italiano.

Ritiratisi quindi i membri della Camera di commercio di Genova, il Comitato inglese ed i rappresentanti delle case commerciali inglesi si riunirono per discutere lo statuto ed addivenire alla definitiva costituzione della Camera di commercio inglese.

Assistevano alla prima parte della riunione tutti i membri della Camera di commercio di Genova, molte notabilità finanziarie e commerciali cittadine, Sir Palmer, membro della Camera dei comuni, e numerosi rappresentanti di ditte commerciali inglesi di Genova e di altre città d'Italia.

L'Italia all'Esposizione di Saint-Etienne. — La Camera di Commercio ed Arti di Roma ci comunica:

Il giorno 15 aprile sarà inaugurata nella città di Saint-Etienne in Francia una esposizione internazionale promossa da quel Municipio, e che promette di riuscire di particolare interesse, specialmente per l'industria della tessitura e per quelle accessorie che ad essa si connettono, come la fabbricazione di telai, la tintura, il candeggio e l'apparecchiatura dei filati e dei tessuti.

L'esposizione comprende per altro qualunque prodotto dell'industria, nonchè le opere scientifiche e letterarie, e si chiuderà a settembre, salvo proroga.

Chiunque intenda concorrere alla mostra potrà ritirare il relativo regolamento e modulo per la domanda d'ammissione alla locale Camera di commercio in piazza di Pietra.

Movimento commerciale. — Ieri l'altro nel porto di Genova furono caricati 1276 carri, di cui 483 di carbone per i privati e 114 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 259, dei quali 163 per imbarco

Marina mercantile. — Proveniente da Massaua il piroscafo *D. Balduino*, della N. G. I., proseguì il giorno 27 da Porto-Said per gli scali italiani.

— Ieri l'altro i piroscafi *Amerigo Vespucci* ed *Orione*, della stessa N. G. I., proseguirono il primo da Porto-Said per Genova ed il secondo da San Vincenzo per Barcellona.

— Ieri il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Veloce, partì da Barcellona per Genova ed il piroscafo *Prinz Oscar*, della C. A. A. da Gibilterra proseguì per New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 29. — *Camera dei Comuni.* — (*Continuazione*). — Sir H. Hobhouse, continuando il suo discorso, dice che la supremazia commerciale che la Francia tende a raggiungere nel Marocco faciliterà anch'essa l'occupazione politica.

L'Inghilterra ha grandi interessi al Marocco e non bisogna dimenticare neppure il contraccolpo che avrebbe su Gibilterra ogni modificazione apportata nella situazione del Marocco. Il Consiglio della difesa nazionale sarà consultato prima che la questione sia regolata definitivamente.

Relativamente all'Egitto, l'oratore dice che la Francia ha tratto vantaggi considerevoli dall'occupazione inglese.

Il Siam col suo trattato con la Francia ha rinunziato a ciò che il Governo di lord Roseberry aveva ottenuto per il Siam stesso e per l'Inghilterra.

L'oratore insiste perchè, prima della firma di un qualsiasi accordo colla Francia, i negoziati siano sottoposti alla Camera dei Comuni.

Parecchi oratori sollevano poscia la questione della Macedonia.

Il Sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, risponde che sir H. Hobhouse riconoscerà da se stesso che sarebbe contrario ad ogni precedente aprire una discussione sopra questioni che sono attualmente oggetto di negoziati, negoziati che tutti in questa Camera hanno vivo desiderio di veder giungere ad una soluzione soddisfacente. (Applausi).

Circa la Macedonia, l'oratore dichiara che la politica generale del Governo è di appoggiare il progetto di riforme austro-russo, che costituisce il minimo di quanto l'Inghilterra può chiedere alla Turchia.

In caso di un insuccesso il Governo inglese si riserva il diritto di presentare altre proposte.

Il Governo stesso ha intenzione d'inviare in Macedonia alcuni ufficiali inglesi, che parteciperanno alla riorganizzazione della gendarmeria.

Essi partiranno per raggiungere il comandante in capo, generale De Giorgis, quando si saprà che questi avrà lasciato Salonicco.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Porta ha informato le Ambasciate di Russia e d'Austria-Ungheria che il 17 corrente una banda di bulgari, agli ordini del capo Stojtscha, passò la frontiera, attaccando i vallaggi di Osmanjé e Kotchana nel *vilayet* di Usküb e che un'altra banda passò pure la frontiera commettendo saccheggi nel territorio limitrofo.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati.* — Si intraprende la discussione sull'ordinamento della Marina.

Chaumet accusa il Ministro della Marina, Pelletan, di ritardi e di negligenza nella costruzione delle navi, nell'assetto della flotta, nella riparazione delle navi, nella questione relativa ai punti di appoggio della flotta e nel disbrigo degli affari.

L'oratore critica l'eterogeneità della flotta, la riduzione degli effettivi, l'assenza di piani per la mobilizzazione e rimprovera al Ministro Pelletan di compromettere la difesa nazionale.

— Bignon dice che niente fu fatto per provvedere alla difesa dei porti di Dakar, Diego Suarez, Saigon e Biserta.

A proposito di questo ultimo porto egli rileva che la squadra russa non ha potuto nemmeno farvi riparare una torpediniera.

Il deposito di carbone vi è insufficiente, come è insufficiente la guarnigione.

Chiede spiegazioni su quanto s'intende fare per Biserta.

Reille accusa il Ministro della marina, Pelletan, di provocare la demoralizzazione del personale della marina, favorendo gli operai della marina contro gli ufficiali, e dichiara che Pelletan favorì l'indisciplinatezza.

Lockroy dice che l'anarchia regna nella marina. Non farà rivelazioni sensazionali a causa del pericolo di mettere in vista agli occhi dell'Europa la debolezza della marina francese, ma proverà soltanto con documenti ufficiali il disordine e l'anarchia che vi regnano.

L'oratore, afferma che il Ministro sdegna la collaborazione degli ammiragli, non convoca alcun consiglio tecnico, nè studia alcun piano di mobilizzazione.

Il Gabinetto del Ministro, il cui spirito anarchico e disorganizzatore accentra tutto, è la vera marina.

L'oratore sentendosi stanco, il seguito del suo discorso è rinviato a domani.

PARIGI, 29. — Il Consiglio dei ministri tenutosi oggi all'Eliseo ha approvato le basi generali di un progetto per una Convenzione franco-italiana, formulato in seguito alle conferenze tenute a Roma tra i rappresentanti dei due Governi, relativo al lavoro ed alla previdenza sociale.

Esso fu infatti negoziato da un anno e mezzo fra l'onorevole Luzzatti e l'ambasciatore Barrère ed è il primo esempio di un trattato di lavoro e previdenza a larga base concluso fra due nazioni.

Le disposizioni di esso dimostrano l'intenzione dei due Stati di entrare in una via di accordi internazionali per la protezione dei lavoratori.

Il Presidente Loubet ha firmato un decreto che accorda una sovvenzione di un milione di franchi per le isole della Riunione danneggiate dal recente ciclone.

TOKIO, 29. — Il Ministro della marina, ammiraglio Yamamoto, ha letto oggi alla Camera il rapporto dell'ammiraglio Togo sul sesto attacco di Port Arthur.

La lettura è stata accolta con immensi applausi.

Il Ministro, vivamente commosso, ha poi esaltato l'eroica morte del capitano Hirose ed ha dimostrato la grande difficoltà che si incontra nel chiudere l'entrata del canale di Port Arthur. L'oratore ha soggiunto che tale intento è ancora lontano dall'essere

raggiunto. È evidente che lo spirito guerresco si è rialzato a Port Arthur dopo l'arrivo dell'ammiraglio Makaroff.

Il Ministro ha espresso la speranza che i russi escano colle loro navi da Port Arthur ed attacchino la flotta giapponese.

La Camera ha approvato all'unanimità una mozione che incoraggia il Governo, loda la flotta e s'impegna a non lesinare sulle spese per proseguire la guerra.

Il Presidente del Consiglio, conte Katsura, ha ringraziato i deputati a nome del Governo.

Parecchi deputati hanno tentato invano di fare espellere il deputato Ogawa, perchè chiedeva nuovamente l'espulsione di Akiyama. Gli amici di Akiyama sostenevano che esistevano maggiori ragioni di sospettare Ogawa di avere ricevuto somme dalla Russia piuttosto che Akiyama. Dopo breve, tempestosa discussione la proposta di espulsione di Ogawa è stata respinta a grande maggioranza.

LONDRA, 29. — L'*Agenzia Reuter* ha da Tientsin che l'agente militare russo, in un'intervista, ha dichiarato che uno scontro importante fra russi e giapponesi non è da attendersi prima di due o tre mesi, ed ha soggiunto che è assai improbabile che i giapponesi tentino uno sbarco a New-Chuang o nelle vicinanze.

COSTANTINOPOLI, 29. — In risposta all'ultima comunicazione della Porta, in data 24 corrente, gli ambasciatori d'Austria-Ungheria e di Russia mantengono fisso in sessanta il numero degli ufficiali esteri per la gendarmeria macedone e dichiarano che il generale De Giorgis e gli addetti delle grandi potenze si recheranno immediatamente sui luoghi loro assegnati.

Saranno seguiti da principio da venticinque ufficiali esteri appartenenti alla gendarmeria, il cui numero sarà elevato poscia a sessanta gradatamente e secondo il bisogno.

La risposta dice pure che sarà chiamato a prestar servizio nella gendarmeria un numero sufficiente di sottufficiali.

COSTANTINOPOLI, 29. — La questione della gendarmeria macedone sembra prossima alla soluzione, compresa quella del riparto dei distretti.

LONDRA, 29. — Un dispaccio di fonte privata da Pietroburgo, in data di ieri, annunzia che la divisione russa di 25,000 uomini, proveniente dall'Oussouri meridionale, continua ad avanzare verso il centro della Corea su due colonne.

L'ala destra avanza verso il fiume Tumen, l'ala sinistra lungo la costa orientale della Corea.

L'ala destra, che si compone di cosacchi e di artiglieria da montagna, giunta al lago Tadji, continuerà la marcia per lo Ya-lu.

La seconda divisione non ha incontrato il nemico ed è giunta a Puk-ciong, ove ha incontrato l'avanguardia di ritorno da una ricognizione al nord di Ham-heung. Gli esploratori russi constatano l'avanzata dei giapponesi da Gen-san.

L'avanguardia è accantonata a Chong-ping, nella provincia di Phyong-yang.

Le truppe giapponesi occupano la città di Yang-pian e le località a sud-ovest di tale città.

LONDRA, 30. — Il *Morning Post* ha da New-Chuang, in data di ieri: Navi mercantili qui giunte riferiscono di aver veduto cinque corazzate russe con quattro incrociatori, tra i quali l'*Askold*, ad otto miglia da Port Arthur.

Il *Daily Mail* ha da Kobe in data 29 corr.: Il rapporto ufficiale dell'ammiraglio Togo sul secondo tentativo di bloccare Port Arthur, dice che sedici bastimenti eseguirono l'ostruzione dell'ingresso della rada, eccetto che del piccolo canale. Alle 3,30 del mattino del 27 corr. quattro vapori carichi di pietre e di esplodenti e protetti da contro-torpediniere si diressero a tutto vapore verso l'entrata del porto. Malgrado il terribile fuoco delle artiglierie del porto e delle contro-torpediniere russe, le navi e le torpediniere giapponesi che le scortavano continuavano ad avanzare. Il tentativo fu brillantemente compiuto sotto una grandine di granate e di proiettili. Infine due vapori saltarono e due furono colpiti da torpedini.

L'ammiraglio Togo riferisce che la distanza fra le due navi affondate lascia libera l'entrata e l'uscita dal porto. L'azione fu compiuta, in seguito a loro desiderio, dagli stessi ufficiali che compirono la prima analoga azione.

Tredici fra ufficiali e soldati rimasero uccisi. Vi sono tra essi il comandante Hirose ed il sottufficiale Sigino. Essi si distinsero per il loro grandissimo valore. Vi furono pure dei feriti leggermente.

LONDRA, 30. — *Camera dei Comuni*. — Si approva in prima lettura, senza alcuna discussione, un *bill* che tende a restringere l'immigrazione degli stranieri.

Il primo Ministro, Balfour, propone l'aggiornamento della Camera al 12 aprile.

S'intraprende subito la discussione su questa proposta.

Sir H. Campbell Bannermann critica la politica del Governo e dice che non è conforme allo spirito della Costituzione che Balfour rimanga al potere quando è dimostrato che l'attuale Governo non gode più la fiducia del Parlamento (Applausi dai banchi dell'opposizione).

Il Primo Ministro replica che non v'è alcuna ragione perchè il Governo prenda l'iniziativa, senza precedenti, di dimettersi quando gode la fiducia della Camera. (Applausi dai banchi dei ministeriali).

L'oratore soggiunge che la maggioranza di cui dispone il Governo è più forte di quella con la quale il Governo dei liberali cercò di fare votare l'*Home rule*; egli non vede perchè il Governo dovrebbe abbandonare il grave compito che il paese gli ha affidato e dice che ciò costituirebbe una mancanza di coraggio ed una debolezza di spirito.

LONDRA, 29. — La Camera dei lordi si è aggiornata al 19 aprile.

LONDRA, 30. — *Camera dei Comuni*. — (*Continuazione*). — Il Primo Ministro, Balfour, annunzia che, probabilmente, presenterà il bilancio il 19 aprile.

Indi la Camera si aggiorna al 12 aprile.

LONDRA, 30. — Il *Daily Mail* ha da Kobe in data 29 corr.:

« L'ammiraglio Togo invia il seguente rapporto sul secondo tentativo di bloccare Port Arthur:

« La flotta giapponese prese il mare con sedici navi che eseguirono l'ostruzione dell'ingresso del porto, eccetto che di un piccolo canale.

« Il 27 corr., alle ore 3,30 ant., quattro vapori recentemente caricati ad Osaka di pietre e di esplosivi, si diressero a tutto vapore, sotto la protezione di controtorpediniere, verso l'ingresso del porto, evitando i proiettori elettrici nemici.

« A tre nodi dall'entrata del porto, i forti e le controtorpediniere russe aprirono un fuoco terribile contro di essi. Le navi e le loro scorte tennero fermo.

« Il vapore *Chigo Maru*, che si trovava alla testa, gittò l'àncora, esplose a circa tre nodi dal Monte d'Oro, ed affondò.

« Il vapore *Fukni Maru* continuò la strada, ma, mentre stava per gettare l'àncora, fu colpito da torpedini a tribordo ed affondò.

« Il vapore *Johiko Maru* si ancorò a sinistra del *Fukni Maru* e si fece esso pure affondare.

« Il vapore *Jomayana Maru*, spingendosi ancor più avanti, passò fra il *Chigo Maru* ed il *Fukni Maru*, e giunse al centro del canale ove fu pure colpito da torpedini ed affondò.

« Questo tentativo fu brillantemente compiuto fra un uragano di ferro e di fuoco ».

L'ammiraglio Togo riferisce con rammarico che lo spazio libero fra le navi *Jokiho Maru* e *Jomoyana Maru* permette alle navi di passare.

« Questa nuova impresa, aggiunge il rapporto, era stata affidata su loro domanda agli stessi ufficiali della prima.

« Vi furono tredici morti fra ufficiali e marinai.

« Il comandante Hirose, due luogotenenti, un quartiermastro, un macchinista e sei marinai rimasero feriti, tre dei quali gravemente. Siccome non si era riveduto un quartiermastro che era sceso per dar fuoco agli esplodenti e affondare la nave che il nemico colpiva con torpedini, il comandante Hirose ritornò immediatamente sulla nave con la speranza di soccorrere il quartiermastro e rimase a bordo finchè l'acqua non raggiunse il livello del ponte.

« Fino all'alba le controtorpediniere ricercarono superstiti sotto un fuoco nutrito. — L'*Artako* e la *Tsuram* si recarono fino ad un nodo dall'ingresso del porto ove incontrarono le controtorpediere russe. Si impegnò un vivo combattimento. La caldaia di una nave russa rimase danneggiata ».

Il dispaccio soggiunge che gli equipaggi delle navi affondate furono raccolti da tre controtorpediniere e torpediniere.

Nove controtorpediniere e sei torpediniere presero parte all'azione.

PIETROBURGO, 30 (*Ufficiale*). — Il Comandante in capo dell'esercito russo nell'Estremo Oriente, Generale Kuropatkine, telegrafa allo Czar in data del 29 corrente.

« Ho l'onore di trasmettere rispettosamente a V. M. il seguente rapporto del generale Mitschen-Ko in data del 28 corrente ore 10 di sera: « Da tre giorni piccole pattuglie provocavano la cavalleria giapponese ad entrare in azione con noi, ma le pattuglie nemiche, ad ogni scontro, si volgevano indietro e si ritiravano oltre Tchon-jù.

« Avendo appreso il 27 corrente che quattro squadroni nemici si trovavano a cinque *verste* oltre Tchon-jù marciai il 28 corrente verso Kassan con sei compagnie. Alle ore 1,30 del mattino giungemmo a Tchon-jù. Appena i nostri informatori si avvicinavano alla città, il nemico apriva il fuoco dietro le muraglie. Due squadroni scesero rapidamente a terra ed occuparono un' altura vicina alla città, alla distanza di 600 passi. Non vi fu, pel momento, alcuno scontro.

« Nella città erano imboscate alcune compagnie di fanteria ed uno squadrone di cavalleria giapponese.

« Le nostre sei compagnie, rinforzate da altre tre, attaccarono i giapponesi con fuoco incrociato: malgrado questo fuoco e la nostra posizione dominante, i giapponesi resistevano valorosamente. Fu soltanto dopo un accanito combattimento che essi cessarono il fuoco e si nascosero nelle case, issando la bandiera della Croce Rossa in due località.

« Presto sulla strada di Kassan comparvero tre squadroni nemici i quali si avanzavano, quasi ventre a terra, verso la città. Due di essi riuscirono ad entrare a Tchon-jù; il terzo squadrone indietreggiò in disordine, in seguito alle salve delle nostre compagnie. Si vedevano uomini e cavalli cadere insieme.

« Durante un'altra ora le nostre truppe fecero fuoco contro i giapponesi che si trovavano nella città, impedendo loro così di uscire sulle strade per rispondere al nostro fuoco.

« Un'ora e mezzo dopo l'inizio del combattimento, quattro compagnie giapponesi comparvero sulla strada di Kassan e vennero ad attaccarci.

« Detti allora ordine ai soldati di cavalleria di rimontare a cavallo e tutte le compagnie, fiancheggiate e coperte da un'altra compagnia, sfilarono al passo in ordine completo, allontanandosi dietro la collina in colonna, coi feriti alla testa.

« Gli squadroni di cavalleria giapponesi, in disordine, non poterono evidentemente occupare rapidamente l'altura che noi avevamo lasciato e la loro fanteria era rimasta moltissimo indietro.

« Il distaccamento che proteggeva le nostre retroguardie giunse tranquillamente a Kuak-san, ove sostò per due ore, onde curare i feriti, ed alle ore nove della sera raggiunse Noossan.

« Presumo che i giapponesi abbiano subito gravi perdite di uomini e di cavalli. Noi abbiamo, disgraziatamente, avuto tre ufficiali gravemente feriti; Stephanoff ed Andreenko al petto e Basilevich al ventre: Chilnikoff è rimasto ferito meno gravemente ad un braccio, ma malgrado le sue ferite egli è rimasto al suo posto durante l'azione. Tre cosacchi rimasero uccisi e dodici feriti, di cui alcuni gravemente.

« Il generale Mitchenko attesta l'eccellente condotta ed il valore di cui hanno dato prova i capi, gli ufficiali ed i cosacchi e rileva specialmente la bella condotta della terza compagnia del reggimento Argunsk, comandata dal colonnello Krainostonow ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 29 marzo 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	757.83.
Umidità relativa a mezzodì	52
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 18°,7.
	minimo 11°.8
Pioggia in 24 ore	0.4

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 marzo 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio .	1/4 coperto	calmo	17 8	11 6
Genova	coperto	calmo	17 9	12 7
Massa Carrara . .	coperto	calmo	16 6	10 3
Cuneo	3/4 coperto	—	17 0	6 3
Torino	1/4 coperto	—	16 0	7 7
Alessandria . . .	sereno	—	17 0	8 0
Novara	sereno	—	15 5	8 4
Domodossola . .	1/2 coperto	—	10 6	2 2
Pavia	1/4 coperto	—	19 3	9 3
Milano	3/4 coperto	—	19 3	7 8
Sondrio	coperto	—	18 0	6 9
Bergamo	piovoso	—	15 3	7 0
Brescia	3/4 coperto	—	17 8	9 0
Cremona	1/4 coperto	—	17 1	8 8
Mantova	1/4 coperto	—	14 0	9 9
Verona	coperto	—	17 2	9 4
Belluno	coperto	—	15 9	7 1
Udine	1/2 coperto	—	17 7	8 9
Treviso	coperto	—	18 8	10 5
Venezia	coperto	calmo	16 0	9 9
Padova	coperto	—	16 7	9 8
Rovigo	coperto	—	16 0	9 2
Piacenza	3/4 coperto	—	16 7	8 3
Parma	3/4 coperto	—	15 9	9 3
Reggio Emilia . .	3/4 coperto	—	15 5	8 7
Modena	coperto	—	15 5	9 2
Ferrara	3/4 coperto	—	17 2	8 7
Bologna	coperto	—	14 5	9 9
Ravenna	1/2 coperto	—	15 9	7 9
Forlì	coperto	—	14 0	9 2
Pesaro	coperto	calmo	14 4	9 1
Ancona	coperto	calmo	15 0	10 5
Urbino	1/4 coperto	—	10 5	8 5
Macerata	1/2 coperto	—	14 3	9 5
Ascoli Piceno . .	1/4 coperto	—	16 0	8 0
Perugia	coperto	—	16 4	7 2
Camerino	1/4 coperto	—	12 9	5 3
Lucca	coperto	—	19 1	10 6
Pisa	coperto	—	19 9	10 5
Livorno	coperto	calmo	17 7	10 8
Firenze	coperto	—	17 7	9 2
Arezzo	3/4 coperto	—	16 6	8 8
Siena	1/4 coperto	—	15 8	9 8
Grosseto	coperto	—	19 2	9 8
Roma	coperto	—	18 9	11 8
Teramo	1/4 coperto	—	15 4	7 8
Chieti	1/2 coperto	—	15 0	4 4
Aquila	coperto	—	13 8	5 3
Agnone	sereno	—	11 6	3 2
Foggia	1/4 coperto	—	16 5	9 0
Bari	coperto	legg. mosso	15 7	8 0
Lecce	coperto	—	15 9	10 9
Caserta	3/4 coperto	—	19 2	11 9
Napoli	3/4 coperto	calmo	18 2	11 2
Benevento	1/4 coperto	—	18 8	8 4
Avellino	3/4 coperto	—	16 2	3 4
Caggiano	1/2 coperto	—	14 9	5 8
Potenza	nebbioso	—	13 2	4 2
Cosenza	sereno	—	15 2	9 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 1	2 1
Reggio Calabria .	3/4 coperto	calmo	19 0	13 6
Trapani	coperto	legg. mosso	18 6	13 6
Palermo	1/2 coperto	agitato	18 3	10 8
Porto Empedocle .	coperto	legg. mosso	17 0	13 0
Caltanissetta . .	—	—	—	—
Messina	1/4 coperto	calmo	19 6	11 0
Catania	3/4 coperto	molto agitato	15 8	10 7
Siracusa	coperto	molto agitato	14 6	12 2
Cagliari	coperto	mosso	19 0	6 5
Sassari	coperto	—	14 1	8 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.